



LA NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI *(Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127)*

Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 14/2016)¹ *(ai sensi dell'articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013)*

CONTENUTO

1	L'ISTITUTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI. GENERALITA'	pag.	2
2	LA NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI	pag.	3
3	LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA GENERALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI (ARTICOLO PER ARTICOLO)	pag.	6
4	LE MODIFICHE AD ALCUNE DISCIPLINE SPECIALI	pag.	12
5	LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO	pag.	13
6	LA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA	pag.	14
6.1	FORMA SEMPLIFICATA ED ASINCRONA	pag.	14
	MODELLO 1.A – INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA ASINCRONA	pag.	19
	MODELLO 1.C – DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA ASINCRONA	pag.	21
	MODELLO 1.E – DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA ASINCRONA	pag.	22
6.2	FORMA SIMULTANEA E SINCRONA	pag.	14
7	LA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE	pag.	33
	MODELLO 2.A – INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE SEMPLIFICATA ASINCRONA	pag.	34
	MODELLO 2.B – ESITO DI CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA ASINCRONA-VERBALE	pag.	36
8	LA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA	pag.	37
	MODELLO 3 – INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA SEMPLIFICATA ASINCRONA	pag.	38
9	I RIMEDI PER LE AMMINISTRAZIONI DISSENZIENTI	pag.	40
10	LA CONFERENZA PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE REGIONALE	pag.	41
11	QUANDO SI PRODUCONO GLI EFFETTI DELLA DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA	pag.	42
12	LA CONFERENZA DI SERVIZI NELLA LEGISLAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA ED AMBIENTALE	pag.	43
13	LE MODIFICHE INTERVENUTE NEL TEMPO ALLA CONFERENZA DI SERVIZI	pag.	50
14	LA DISCIPLINA NORMATIVA ATTUALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI	pag.	53
15	NORME COORDINATE L. N. 241/1990 E D.LGS. N. 127/2016 – TESTO A FRONTE	pag.	56

¹ *La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare.*

1. L'ISTITUTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI. GENERALITA'.

La Conferenza di Servizi è disciplinata dal Capo IV della legge n. 241, del 07.08.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", agli articoli dal 14 al 14-quinquies.

Il suo scopo è quello di facilitare l'acquisizione di autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla-osta tramite la convocazione degli enti interessati.

La Conferenza può essere:

- a) **istruttoria** (convocata su istanza di parte per progetti di particolare complessità);
- b) **decisoria** (obbligatoria quando la conclusione del procedimento è subordinata all'ottenimento di più pareri).

Gli articoli richiamati contengono una serie di disposizioni di rilevante rilievo dirette a "snellire" il procedimento amministrativo, o, richiamando letteralmente la rubrica del capo suddetto, a "semplificare" l'azione amministrativa e, conseguentemente, ad uniformare la stessa ai principi di economicità e di efficacia, corollari del principio di buona amministrazione scolpito nell'art. 97 della Costituzione.

La C.d.S. costituisce dunque una forma di cooperazione tra pubbliche amministrazioni alla quale l'amministrazione procedente (ovvero quella responsabile del relativo procedimento) ricorre qualora sia opportuno un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, oppure quando si reputa ineludibile l'acquisizione di intese, accordi, nulla osta o assensi di diverse amministrazioni, con conseguente adozione di una determinazione che ha l'effetto di sostituirsi ai predetti atti.

Nelle intenzioni del legislatore essa può essere vista sia come un modulo procedimentale di semplificazione che come uno strumento di coordinamento, diretto a soppesare ed aggregare la pluralità degli interessi coinvolti in un determinato procedimento. La funzione è quella di coordinare l'attività delle amministrazioni attraverso una valutazione contestuale degli interessi pubblici coinvolti in vista di un risultato finale unitario.

Con il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (c.d. *riforma Madia*) viene ridisegnato l'intero istituto, prevedendo una forma semplificata di Conferenza di Servizi, da svolgere senza riunioni "fisiche" ma con lo scambio di documenti in via telematica per l'acquisizione dei pareri (C.d.S. «*asincrona*»), la quale diventa la modalità ordinaria. La Conferenza invece con presenza dei partecipanti (C.d.S. «*sincrona*») scatta solo per progetti complessi o in caso di "*fallimento*" della Conferenza semplificata.

2. LA NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI.

Con il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127, in attuazione dell'articolo 2 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124², si è provveduto a ridisegnare completamente l'istituto della C.d.S., rispetto al precedente (il quale, peraltro, era stato già oggetto di numerose parziali modifiche nel tempo – si veda il successivo Paragrafo 3 per il dettaglio delle modifiche intervenute dal 1990 ad oggi).

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni è stata in data 28 luglio 2016 (G.U. n.162 del 13/07/2016).

L'obiettivo di tale decreto legislativo, come si evince dalla relazione illustrativa allo stesso, è quello di riformare, a più di venti anni di distanza dall'adozione della legge n. 241 del 1990, forse il principale tra gli strumenti "tradizionali" di semplificazione del procedimento amministrativo, in considerazione della sua incidenza su meccanismi decisionali che coinvolgono una pluralità di interessi.

La Conferenza di Servizi è stata infatti concepita dalla legge 241/1990 quale generale strumento di concentrazione, in un unico contesto temporale e giuridico, delle valutazioni e delle posizioni delle diverse amministrazioni (o soggetti ad esse

² LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Art. 2. Conferenza di servizi

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento;
- b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa;
- c) riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;
- d) certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi abbia una durata certa, anche con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e inequivocità delle conclusioni espresse;
- e) disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a:
 1. garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate;
 2. prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato, per gli uffici periferici, dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e);
- f) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della conferenza;
- g) previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge;
- h) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche attraverso la previsione dell'obbligo di convocazione e di svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilità, per l'amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona;
- i) differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza;
- l) revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie; precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti;
- m) possibilità per le amministrazioni di chiedere all'amministrazione procedente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purché abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini;
- n) definizione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti; previsione per le amministrazioni citate della possibilità di attivare procedure di riesame;
- o) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la normativa di settore che disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi;
- p) coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di servizi con quelle dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 3 della presente legge;
- q) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo che oltre il termine tali richieste non possano essere evase, né possano in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

equiparati) portatrici degli interessi pubblici rilevanti in un dato procedimento amministrativo (o in più procedimenti tra loro connessi).

In sintesi, sono due le anime che caratterizzano l'istituto, il quale si presenta infatti come:

- a) un modulo procedimentale di semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa;
- b) un luogo di coordinamento e mediazione dei diversi interessi pubblici in gioco.

La disciplina in materia risulta assai stratificata e ha dato vita a diverse configurazioni dell'istituto (Conferenza istruttoria, alla quale si può ricorrere qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un unico procedimento amministrativo o in una pluralità di procedimenti connessi; Conferenza decisoria, necessaria allorché l'adozione del provvedimento finale dipenda dall'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o atti di assenso di altre amministrazioni richiesti ma non ottenuti); dal 1990 in poi sono stati ben 15 gli interventi legislativi di modifica dell'istituto.

L'esigenza di riordino della normativa di riferimento in merito ad un fondamentale strumento di semplificazione giustificava dunque la scelta di rivisitazione integrale dell'istituto della Conferenza di Servizi, attuata con il D.Lgs. n. 127/2016.

Il decreto è stato adottato, come già detto, in attuazione della delega contenuta nell'art. 2 della legge n. 124/2015 e costituisce un ulteriore tassello della cd. *"riforma Madia"* in tema di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. A tal fine, la legge delega prevedeva la ridefinizione e la semplificazione della disciplina della Conferenza di Servizi, da realizzarsi sulla base di diversi criteri direttivi, tra cui:

- la riduzione dei tempi e dei casi in cui la Conferenza è obbligatoria;
- lo snellimento dei lavori da conseguire anche con l'utilizzo di strumenti informatici;
- lo svolgimento della Conferenza anche in modalità asincrona (ovvero senza la presenza fisica dei partecipanti);
- la semplificazione del modello decisionale attraverso la previsione della partecipazione alla Conferenza di un rappresentante unico delle amministrazioni statali;
- la differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della Conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza (C.d.S. sincrona).

Il decreto legislativo di riforma si compone di due titoli:

1. il titolo I (sostanzialmente costituito solo dall'articolo 1) reca le modifiche alla disciplina generale della Conferenza di Servizi, attuata mediante la completa riscrittura degli artt. da 14 a 14-quinquies della legge n. 241 del 1990;
2. il titolo II (costituito dagli articoli da 2 a 8) contiene invece le disposizioni di coordinamento fra la disciplina generale e le varie discipline settoriali che regolano lo svolgimento della Conferenza di Servizi.

Il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 ridisegna quindi l'intera Conferenza di servizi, prevedendone tre nuove tipologie:

1. decisoria;
2. preliminare;
3. istruttoria;

da svolgersi:

- a) in forma semplificata e asincrona (termine di 55/100 giorni per la conclusione del procedimento);

ovvero:

- b) in forma simultanea e sincrona (termine di 45/90 giorni per la conclusione del procedimento).

Infine il decreto, recependo i suggerimenti espressi dal parere del Consiglio di Stato (parere n. 890/2016), riporta una disposizione transitoria, in base alla quale le nuove norme si applicheranno ai soli procedimenti avviati successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso (cfr. articolo 7), ed una clausola generale di coordinamento (cfr. articolo 8).

La nuova disciplina in materia di Conferenza di Servizi contiene alcuni aspetti effettivamente innovativi, mentre altri aspetti si pongono in linea con la *"tradizione"* dell'istituto.

Tra i principali aspetti innovativi, vi rientrano senz'altro quelli di seguito riportati:

- a) la riduzione dei casi in cui la Conferenza di Servizi è obbligatoria. Diventa infatti obbligatoria la sola Conferenza decisoria che deve essere indetta *"quando la conclusione positiva"* del procedimento è subordinata all'acquisizione degli atti di assenso delle altre amministrazioni (cfr. art. 14, comma 2, della L. n. 241/1990, come rinnovato dal D.Lgs. n. 127/2016). Come evidenziato dal dossier elaborato dal parlamento *"potrebbe conseguirne che la Conferenza decisoria sia circoscritta all'acquisizione di consensi vincolanti o parzialmente vincolanti (non già pareri, ad esempio)"*. Si tratta, peraltro, di un principio in controtendenza rispetto al passato, posto che la convocazione della Conferenza rappresentava la regola tutte le volte in cui fosse necessaria, prima di adottare un determinato provvedimento, l'acquisizione in via preventiva di pareri, nulla osta e in genere di atti di assenso da parte di altre amministrazioni (cfr. Legge n. 340/2000 e Legge n. 15/2005³);
- b) l'introduzione di due distinti, ma non per questo separati, moduli organizzativi consistenti nella Conferenza semplificata (art. 14-bis) e nella Conferenza simultanea (art. 14-ter). La prima, a carattere necessario e ordinario, è

³ Legge 24 novembre 2000, n. 340 *"Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999"*.

Legge 11 febbraio 2005, n. 15 *"Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa"*

organizzata in modalità asincrona; la seconda, a carattere eventuale ed eccezionale, è strutturata in modalità sincrona, ossia con la partecipazione – presenza fisica – dei rappresentanti delle amministrazioni coinvolte. Non si tratta di due modelli rigorosamente separati, ma tendenzialmente integrabili, dal momento che il secondo costituisce eventuale sviluppo del primo: la Conferenza simultanea si innesca infatti per ipotesi complesse qualora, in via originaria o sopravvenuta, si riscontrino particolari difficoltà nel definire la Conferenza semplificata;

- c) la possibilità, come appena anticipato, di circoscrivere l’obbligo di presenza fisica alle riunioni della Conferenza ai soli casi di procedimenti complessi, vale a dire quelli che implicano il coinvolgimento di più uffici della stessa amministrazione o di amministrazioni diverse (cfr. art. 14-bis e ter della L. n. 241/1990, come introdotti dal D.Lgs. n. 127/2016);
- d) la partecipazione in Conferenza di un rappresentante unico per tutte le amministrazioni statali coinvolte (cfr. art. 14-ter, comma 4, della L. n. 241/1990, come introdotto dal D.Lgs. n. 127/2016);
- e) l’espressa introduzione e la parziale disciplina del potere di autotutela da parte dell’amministrazione che adotta il provvedimento conclusivo della Conferenza (cfr. art. 14-quater, comma 2, e art. 14-quinquies, della L. n. 241/1990, come introdotti dal D.Lgs. n. 127/2016), laddove la materia era stata in precedenza lasciata al mero intervento giurisprudenziale;
- f) una disciplina fortemente innovativa in merito alle modalità di superamento del dissenso espresso dalle amministrazioni preposte alla tutela di interessi qualificati (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali della salute dei cittadini), che assume ora la forma di un’opposizione dinnanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 14-quinquies, della L. n. 241/1990, come introdotti dal D.Lgs. n. 127/2016).

Altri aspetti contenuti nel decreto e di particolare rilevanza, ma in relazione ai quali non sussistono elementi di stretta innovazione rispetto alla disciplina previgente, sono invece riconducibili:

- a) alla individuazione normativa dei diversi tipi di Conferenza di servizi (istruttoria, decisoria, preliminare);
- b) alla generale riduzione dei termini per il funzionamento della Conferenza, che si pone nel solco di un indirizzo di politica legislativa oramai consueto (cfr. il previgente art. 14-ter della legge n. 241/1990);
- c) alla concentrazione di tutti i procedimenti connessi, ivi compresi quelli relativi all’impatto ambientale e alla tutela degli aspetti paesaggistici, nel meccanismo della Conferenza di Servizi;
- d) all’obbligo di motivare il dissenso manifestato nell’ambito della Conferenza;
- e) alla generale applicazione nei rapporti tra le amministrazioni del principio del silenzio-assenso;
- f) alla semplificazione del funzionamento dell’istituto anche attraverso una tendenziale “*telematizzazione*” e asincronia dei lavori della Conferenza di Servizi.

L’esigenza di riformare in termini radicali l’istituto della Conferenza di Servizi trae probabilmente origine dalla “*crisi*” in cui lo stesso versa da diverso tempo, anche in ragione della mancanza di una partecipazione, per così dire, responsabile e collaborativa delle varie amministrazioni, di volta in volta, coinvolte.

In questa prospettiva, la nuova disciplina tende dunque alla semplificazione dell’istituto, privilegiando un modulo organizzativo di tipo asincrono, nel quale trova generale applicazione il principio del silenzio-assenso; ciò che quindi potrebbe comportare un definitivo superamento delle originarie caratteristiche dell’istituto (la sincronicità), a favore un procedimento diacronico in cui si farà applicazione del meccanismo del silenzio assenso tra amministrazioni.

Conferenza di Servizi		
TIPOLOGIA	FORMA	MODALITÀ
Decisoria	Simultanea Semplificata	Sincrona Asincrona
Preliminare		
Istruttoria		

3. LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA GENERALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI (ARTICOLO PER ARTICOLO):

L'art. 1 del D.Lgs. n. 127/2016, modifica gli art. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 241/1990.

Articolo per articolo le modifiche sono le seguenti (per le norme coordinate, previgente e vigente, si veda il testo a fronte, riportato al Paragrafo 15).

Art. 14 (Conferenze di servizi)

1. La Conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale Conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La Conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la Conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni precedenti.

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una Conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della Conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La Conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la Conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la Conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di Conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di Conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la Conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La Conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.

5. L'indizione della Conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.

Nel nuovo art. 14 della legge n. 241 del 1990 sono specificate le varie tipologie di conferenze di servizi.

La Conferenza "istruttoria", in linea con l'attuale disciplina, è facoltativa⁴ e può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.

La Conferenza di Servizi "decisoria" invece, deve essere necessariamente, ovvero obbligatoriamente, indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.

Quando l'attività del privato sia invece subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, la Conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni precedenti.

Il comma 3 prevede che per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una Conferenza "preliminare" finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto

⁴ Ovviamente tranne i casi in cui è obbligatoriamente prevista dalle varie leggi speciali (si veda in proposito lo specifico Paragrafo 12).

definitivo, le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della Conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. La Conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni che regolano la Conferenza semplificata, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Svoltata la Conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la Conferenza simultanea che si tiene in forma simultanea e in modalità sincrona. In questa sede le determinazioni precedentemente espresse in Conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento, anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico la Conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi prevista dall'art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, che si svolge in modalità sincrona. La Conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale richiesta dall'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine previsto dall'art. 26, comma 1, del medesimo decreto. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a VIA di competenza statale. Il comma 5 stabilisce che l'indizione della Conferenza è comunicata ai soggetti già destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, ai quali è riconosciuta la facoltà di intervenire nel procedimento. La disposizione si applica a tutte le conferenze di servizi, non solo alla preliminare.

Art. 14-bis (Conferenza semplificata)

1. La Conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La Conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

- a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;*
- b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;*
- c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;*
- d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.*

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa

della Conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della Conferenza.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della Conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la Conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni.

Nel nuovo art. 14-bis è disciplinata la Conferenza semplificata. La Conferenza di servizi decisoria si svolge, di regola, in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo alcuni casi. Le comunicazioni tra le amministrazioni avvengono secondo le modalità previste dall'art. 47 del D.Lgs. n. 82 del 2005⁵ (cioè per posta elettronica). La Conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è a iniziativa di parte. L'amministrazione procedente è tenuta a comunicare alle altre amministrazioni di cui si renda necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati:

- a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione;
- b) il termine perentorio – non superiore a quindici giorni – entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già posseduti o non direttamente acquisibili. Al tal fine si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990⁶ (possibilità di sospensione del procedimento per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni);
- c) il termine perentorio – non superiore a quarantacinque giorni – entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Resta sempre fermo il vincolo del termine finale per la conclusione del procedimento, cui si aggiungono altri vincoli correlati alle predette esigenze istruttorie. Se tra le amministrazioni coinvolte vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini il termine in questione è fissato in novanta giorni, salvo diversa disposizione di legge;
- d) la data dell'eventuale riunione della successiva Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, che deve aver luogo entro dieci giorni dalla scadenza del termine in favore delle amministrazioni coinvolte per rendere le proprie determinazioni (quarantacinque o novanta giorni, a seconda dei casi).

Tutti i suddetti termini sono termini da considerarsi come massimi, ovvero entro i quali le Amministrazioni dovranno obbligatoriamente definire i tempi del procedimento in modo da rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

⁵ DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale":

Art. 47 Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.

1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

- a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;
- d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

⁶ LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi":

Art. 2 (Conclusione del procedimento).

...

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

Le determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza devono essere congruamente motivate, formulate in termini di assenso o dissenso e indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni cui è subordinato l'assenso devono essere espresse in modo chiaro, analitico e specificare se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa, da un atto amministrativo generale o discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. Fatti salvi i casi in cui la normativa europea richiede l'adozione di un provvedimento espresso, la mancata comunicazione della determinazione relativa alla decisione oggetto della Conferenza entro i termini poc'anzi illustrati o la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti verso l'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito. Scaduto il termine per la comunicazione delle determinazioni, l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza. Qualora siano pervenuti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, o qualora le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni coinvolte possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis⁷. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della Conferenza. Con il comma 6 si disciplina l'ipotesi in cui durante lo svolgimento della Conferenza in modalità asincrona siano stati comunicati dissensi espressi che l'amministrazione procedente ritiene possibile e opportuno superare. Si stabilisce, in tal caso, che quest'ultima, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolga la riunione della Conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d) dell'articolo 14-bis, ossia tra il quarantacinquesimo e il cinquantacinquesimo giorno dall'indizione della Conferenza. La possibilità per l'amministrazione procedente di attivare direttamente la Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona è espressamente prevista, infine, nel comma 7, ove ritenuto necessario in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere. In tal caso la Conferenza è indetta mediante la comunicazione alle altre amministrazioni delle informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e la convocazione della riunione entro i successivi quarantacinque giorni.

L'amministrazione procedente può procedere in forma simultanea e in modalità sincrona anche su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato avanzata entro quindici giorni; in questo secondo caso la riunione ha luogo nei successivi quarantacinque giorni.

Art. 14-ter (Conferenza simultanea)

1. La prima riunione della Conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della Conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

4. Ove alla Conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della Conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-

⁷ LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi":

Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della Conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5.Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della Conferenza.

6.Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in Conferenza.

7.All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza.

Nel nuovo articolo 14-ter si dettano le disposizioni che regolano la Conferenza di Servizi che si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona. La prima riunione di detta Conferenza si tiene nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. I lavori della Conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della prima riunione. Nei casi di particolare complessità in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta comunque sempre fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Il comma 3 reca il principio generale secondo cui ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza.

I commi 4 e 5 attengono alla nuova figura del rappresentante unico. Ai sensi del comma 5 ciascuna amministrazione regionale e locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutti gli enti ed organismi ricompresi nel rispettivo livello territoriale di governo nonché l'eventuale partecipazione di questi ultimi ai lavori della Conferenza.

Al comma 6 si prevede che alle riunioni della Conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in Conferenza.

Il comma 7 indica il criterio in base al quale, all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine finale di conclusione del procedimento, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater. Si stabilisce, dunque, che la determinazione di conclusione della Conferenza simultanea debba essere assunta sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti delle amministrazioni. Si prescrive, inoltre, che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato).

Art. 14-quater (Decisione della Conferenza di servizi)

1.La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

2.Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della Conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova Conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla Conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

3.In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

4.I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza.

Il comma 1 del nuovo articolo 14-quater contiene la previsione secondo cui la determinazione motivata di conclusione della Conferenza adottata dall'amministrazione procedente sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della Conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova Conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della Legge n. 241/1990. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla Conferenza di Servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

Al comma 3 si dettano le disposizioni in tema di efficacia della determinazione motivata di conclusione della Conferenza. Si stabilisce, quindi, che, in caso di approvazione unanime, tale determinazione è immediatamente efficace. In caso di

approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è, invece, sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento della procedura di opposizione ivi prevista. Ai sensi del comma 4, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza.

Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)

1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della Conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla Conferenza.

3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della Conferenza.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della Conferenza con i medesimi effetti.

5. Qualora alla Conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della Conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della Conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Il nuovo articolo 14-quinquies regola il procedimento di opposizione previsto in favore delle amministrazioni con posizione "qualificata", che abbiano espresso un dissenso motivato in seno alla riunione della Conferenza.

Al comma 1 si prevede che, entro dieci giorni dall'adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della Conferenza.

Si stabilisce, poi, che per le amministrazioni statali l'opposizione debba essere proposta dal Ministro competente.

Ai sensi del comma 2, legittimate a proporre opposizione entro lo stesso termine sono inoltre le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla Conferenza.

Al comma 3 si prevede che la proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della Conferenza.

Con i commi 4, 5 e 6 si disciplinano le due fasi in cui si articola il procedimento di opposizione.

Il comma 7 prevede che restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

4. LE MODIFICHE AD ALCUNE DISCIPLINE SPECIALI:

Art. 2 - Modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

L'articolo 2 introduce modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. La nuova disposizione interviene, in particolare, sugli articoli 5 (Sportello Unico per l'Edilizia - SUE) e (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Le modifiche alle disposizioni in materia di Sportello Unico per l'Edilizia (art. 5, comma 3 del D.P.R. n. 380 del 2001) stabiliscono che è sempre indetta la Conferenza di Servizi nell'ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, quando è necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.

Al procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire (art. 20 del D.P.R. n. 380 del 2001) vengono quindi apportate le modifiche necessarie ad allineare alla nuova disciplina generale l'indizione e lo svolgimento della Conferenza. Infine, viene abrogato il comma 9 relativo alle ipotesi di diniego, manifestate in Conferenza, per gli immobili sottoposti a vincolo: la relativa disciplina viene così ricondotta a quella generale della nuova Conferenza (art. 2, D.Lgs. 127 del 2016).

Art. 3 - Modifiche alla disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive

Le nuove disposizioni stabiliscono che la nuova Conferenza è sempre indetta quando è necessario acquisire atti di assenso di diverse amministrazioni pubbliche, mentre in precedenza l'obbligatorietà era limitata al caso in cui i procedimenti necessari per ottenere gli atti di assenso avessero durata superiore a 90 giorni e negli altri casi l'indizione della Conferenza era facoltativa.

L'articolo 3 provvede a modificare quindi la disciplina della Conferenza di servizi nell'ambito dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Sono modificate le condizioni di avvio della Conferenza attualmente previste dall'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto legge 25 giugno 2008, 112, nonché la natura e le modalità operative della Conferenza stabilite dall'articolo 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

Art. 4 - Modifiche alla disciplina dell'Autorizzazione unica ambientale

Le modifiche introdotte all'articolo 4 del D.P.R. n. 59 del 2013 prevedono che la nuova Conferenza sia sempre indetta nei casi previsti dagli art. 14 e seguenti della Legge n. 241 del 1990 e dalle leggi regionali.

In coerenza con la nuova disciplina della Conferenza semplificata "*senza riunioni*" si elimina, inoltre, l'ultimo periodo del comma 5, che consentiva ai soggetti competenti in materia ambientale di esprimere parere positivo anche senza intervenire alla Conferenza, mediante la trasmissione dei relativi atti di assenso.

L'articolo 4 incide quindi sulla disciplina adottata in materia di Autorizzazione Unica Ambientale. Essendo stata costruita sul modello del SUAP, la disciplina della procedura per il rilascio dell'AUA presenta gli stessi problemi di coordinamento rilevati per lo sportello unico. In particolare è necessario eliminare le disposizioni dell'articolo 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che prevedono una Conferenza di servizi facoltativa (nei casi in cui i termini dei procedimenti necessari per acquisire gli atti di assenso siano inferiori a 90 giorni) e una obbligatoria (quando gli stessi termini superino i 90 giorni). A tal fine è prevista la soppressione del secondo periodo del comma 4, dell'articolo 4 e dell'ultimo periodo del comma 5 del medesimo articolo.

Art. 5 - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

Le nuove disposizioni introducono disposizioni di coordinamento con la nuova disciplina della Conferenza in caso di Valutazione di Impatto Ambientale regionale.

L'articolo 5 definisce dunque il coordinamento con la disciplina della Conferenza di servizi prevista nell'ambito del Codice dell'Ambiente. In particolare sono abrogate le disposizioni che prevedono l'indizione facoltativa della Conferenza di servizi e sono modificate le disposizioni di rinvio alla vecchia formulazione degli articoli 14 e seguenti.

5. LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO:

Le nuove disposizioni stabiliscono che i rinvii agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, ovunque ricorrano nella normativa vigente, si intendono riferiti alla nuova disciplina della Conferenza di servizi introdotta dal D.Lgs. n. 127 del 2016.

Questa clausola di coordinamento assicura una generale applicazione della nuova disciplina alle disposizioni presenti nell'ordinamento giuridico (articolo 8 D.Lgs. n. 127 del 2016).

Art. 6 - Disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica

Le nuove disposizioni disciplinano il caso in cui nella Conferenza di Servizi vada acquisita l'autorizzazione paesaggistica (Decreto Legislativo 22.1.2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" – art. 146), per la quale è previsto il parere obbligatorio e vincolante del Soprintendente.

In questo caso l'amministrazione precedente trasmette la comunicazione di indizione sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione (se diversa dalla precedente), sia al Soprintendente che deve esprimere il parere previsto (art. 6, D.Lgs. 127 del 2016).

L'articolo 6 quindi, al fine di rendere praticabile il nuovo schema generale di Conferenza di Servizi nel caso di acquisizione di autorizzazioni paesaggistiche, prevede un coordinamento con la tempistica e la specifica sequenza procedimentale fissata dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, volta ad assicurare il necessario coinvolgimento delle amministrazioni a diverso titolo preposte alla tutela del vincolo paesaggistico.

Art. 7- Disposizione transitoria

Nell'articolo 7 è stata soppressa la disposizione transitoria che era stata inserita nelle more del recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, in caso di affidamento di concessione di lavori pubblici, in quanto medio tempore recepita con il D.Lgs. n. 50 del 2016. E' prevista una disciplina transitoria riguardo l'incidenza delle nuove disposizioni sui procedimenti pendenti.

Art. 8- Clausola generale di coordinamento

L'articolo 8 contiene una (ovvia e ridondante) clausola generale di coordinamento, ai sensi della quale i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificati dal decreto n. 127/2016.

6. LA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA:

ABSTRACT

- La Conferenza decisoria viene indetta dall'amministrazione procedente nella persona del responsabile del procedimento.
- Il responsabile del procedimento deve sempre indire la Conferenza di servizi decisoria quando per la conclusione del procedimento devono essere acquisiti almeno due pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, da parte di diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato è subordinata a più atti di assenso da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la Conferenza è convocata su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni precedenti.
- La Conferenza di servizi può essere svolta:
 - a) in forma semplificata (asincrona, senza riunioni);
 - b) in forma simultanea (sincrona, con una o più riunioni) – solo nei casi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 14-bis.

La Conferenza di Servizi decisoria è indetta dal responsabile del procedimento, non quindi dal responsabile del Servizio o Settore. Naturalmente quest'ultimo può stabilire di assumere anche il ruolo di responsabile del procedimento.

La Conferenza di Servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più (almeno due) pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato è subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la Conferenza di Servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni precedenti.

La nuova disciplina innova profondamente le modalità di svolgimento della Conferenza che divengono più semplici e veloci.

Vengono individuati due modelli di Conferenza di Servizi, caratterizzati da diverse modalità di svolgimento, in relazione alla complessità della decisione da prendere o alla espressione, da parte delle amministrazioni coinvolte, di dissensi o di condizioni che richiedono una modifica progettuale:

1) LA CONFERENZA SEMPLIFICATA (ASINCRONA - SENZA RIUNIONE FISICA):

È la modalità ordinaria di svolgimento della Conferenza e si tiene senza riunioni, in modalità "asincrona", mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze e della relativa documentazione, degli schemi di atto, degli atti di assenso ecc. Rispetto alla disciplina previgente, la Conferenza viene quindi "dematerializzata": l'uso della posta elettronica o di altre forme di comunicazione elettronica, consente una valutazione contestuale degli interessi pubblici in parallelo e senza riunioni.

2) LA CONFERENZA SIMULTANEA (SINCRONA - CON UNA O PIU' RIUNIONI FISICHE)

Si svolge solo quando strettamente necessaria, in limitati casi indicati espressamente dalla legge⁸ (ad esempio decisioni o progetti complessi, casi di dissenso, VIA regionale).

In ogni caso si considera acquisito l'assenso senza condizioni dell'amministrazione che non si sia espressa entro i termini.

6.1 Forma semplificata ed asincrona:

ABSTRACT

- Niente più riunioni, ma solo l'invio dei documenti per via telematica.
- La Conferenza semplificata va convocata entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della istanza di parte.
- Si decide al massimo in 45 giorni (90 giorni quando sono coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini).
- Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nei tempi previsti (silenzio-assenso).
- Il responsabile del procedimento indice sempre la Conferenza di Servizi semplificata ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) la decisione è particolarmente complessa (art. 14-bis, comma 7);
 - b) il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (art. 14, comma 4);
 - c) a seguito della Conferenza di servizi preliminare (art. 14, comma 3).

La Conferenza decisoria si svolge di norma in forma semplificata e in modalità asincrona secondo il procedimento appresso indicato, salvo i casi di cui sopra.

La Conferenza è indetta dall'Ente procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

Le istanze, la relativa documentazione e gli atti di assenso sono inviati per via telematica con le modalità previste dall'art. 47 del CAD. Quando non è disponibile una piattaforma telematica o la firma digitale, è possibile inviare in allegato ad un

⁸ Solo nei casi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 14-bis.

messaggio di posta elettronica "ordinaria" la scansione dell'istanza protocollata e la relativa documentazione oppure si può utilizzare la posta elettronica certificata (PEC).

Se si utilizza la posta elettronica ordinaria, può essere utile chiedere con le stesse modalità conferma scritta dell'avvenuta ricezione (art. 14-bis, comma 1).

Inoltre, le nuove disposizioni prevedono la possibilità per le amministrazioni di inviare le credenziali di accesso a una piattaforma telematica in cui sono depositate le informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria (art. 14-bis, comma 2, lettera a).

L'Ente procedente comunica obbligatoriamente – secondo dunque le modalità previste dall'articolo 47 del CAD (posta elettronica o cooperazione applicativa) - alle altre amministrazioni interessate (vedasi modello 1.A proposto dall'ANCI che si riporta di seguito):

- a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione, ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
- b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; in caso di richiesta di integrazioni documentali, l'amministrazione procedente invia un'unica richiesta a chi ha presentato la domanda. In questo caso, ai sensi del comma 7, dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i termini possono essere sospesi⁹, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni (art. 14-bis, comma 2, lettera b);
- c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'art. 2, commi 3 e 4, legge n.241/1990, non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;
- d) la data della eventuale riunione in modalità in forma sincrona e modalità asincrona, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), qualora la Conferenza semplificata non giunga ad univoca ed inequivoca determinazione. Tale riunione si svolge solo quando è strettamente necessaria, nei limitati casi tassativamente individuati dalla legge (art. 14-bis, comma 2, lettera d).

È importante evidenziare l'importanza del termine perentorio di cui alla lett. c):

- entro detto termine le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;
- la mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

La determinazione conclusiva del responsabile del procedimento deve essere adottata entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine fissato per la trasmissione degli atti di competenza delle amministrazioni interessate (art. 14-bis comma 5).

Pertanto, scaduto il termine di cui alla predetta lett.c), l'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi:

- adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'art. 14-quater, legge n. 241/1990, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza. Nel caso di determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza (vedasi modello 1.C proposto dall'ANCI e riportato di seguito) si determinano gli effetti previsti dall'art. 14-quater;
- ovvero, qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, adotta la determinazione di conclusione negativa della Conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda (vedasi modello 1.E proposto dall'ANCI e riportato di seguito). Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti del preavviso di esito negativo; l'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali

⁹ Per "sospensione" si intende che il termine riprende a decorrere esattamente dal punto raggiunto al momento della sospensione stessa. Per "interruzione" si intende invece che il termine debba riprendere a decorrere "da zero", ovvero per intero.

osservazioni presentate; dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della Conferenza.

Il termine perentorio per l'invio delle determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte, nella Conferenza semplificata, è stabilito dall'amministrazione procedente e non può essere superiore a 45 giorni (vedi lett. c). Il termine decorre dalla data di invio della comunicazione. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990¹⁰. Quando tra le amministrazioni coinvolte nella Conferenza ve ne sono di quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, nel caso in cui le norme di legge o i regolamenti non stabiliscono un termine diverso, il termine di conclusione della Conferenza è di 90 giorni (art. 14-bis, comma 2, lettera c).

La comunicazione di indizione della Conferenza va inviata alle altre amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi interessati, cioè ai soggetti competenti a rendere le determinazioni necessarie.

Nel caso in cui vada acquisita l'autorizzazione paesaggistica, la comunicazione va inviata sia all'amministrazione competente (quando è diversa da quella procedente), sia al Soprintendente.

L'indizione della Conferenza deve essere anche comunicata, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990:

- a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
- b) ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento;
- c) ai soggetti individuati o facilmente individuabili, nel caso in cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio nei loro confronti.

Questi soggetti possono intervenire nel procedimento (ai sensi dell'art. 9 della medesima legge n. 241 del 1990¹¹).

¹⁰ Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"
Art. 2. (Conclusione del procedimento)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempiuto dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

¹¹ Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"
Art. 9. (Intervento nel procedimento)

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni nel termine indicato dall'amministrazione procedente nella comunicazione di indizione della Conferenza.

Le determinazioni devono essere congruamente motivate e sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie per l'assenso. Le prescrizioni o le condizioni eventualmente indicate per l'assenso o per il superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro, inequivocabile ed analitico. Va specificato, inoltre, se le prescrizioni o le condizioni sono connesse a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale oppure se sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico (art. 14-bis, comma 3).

Esclusi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi (ad esempio VIA, AIA, emissioni in atmosfera etc.), la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato dall'amministrazione procedente nella comunicazione di indizione della Conferenza, equivale ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, anche implicito. Si considera acquisito l'assenso anche quando la determinazione è priva dei requisiti richiesti (art. 14-bis, comma 4).

Scaduto il termine indicato nella comunicazione di indizione, l'amministrazione procedente conclude la Conferenza semplificata nei seguenti modi:

A. conclusione positiva:

La determinazione motivata di conclusione positiva, adottata entro 5 giorni lavorativi, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati quando:

- sono stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato;
- sono stati acquisiti atti di assenso non condizionato anche implicito, a seguito del formarsi del silenzio-assenso, nei seguenti casi:
 - a) l'amministrazione competente non ha comunicato la determinazione entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di indizione;
 - b) ha reso una determinazione non congruamente motivata o priva dei requisiti richiesti;
- sono stati acquisiti atti di assenso con condizioni e prescrizioni che, ad avviso dell'amministrazione procedente, sentiti il privato interessato o le altre amministrazioni, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza (art. 14-bis, comma 5).

B. conclusione negativa e preavviso di diniego:

La determinazione motivata di conclusione negativa della Conferenza, che produce l'effetto del rigetto della domanda, è adottata entro 5 giorni lavorativi, quando sono stati acquisiti atti di dissenso che l'amministrazione procedente non ritiene superabili. Nei procedimenti a istanza di parte questa determinazione produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prevista dall'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990¹². Se il proponente trasmette osservazioni entro 10 giorni, il responsabile del procedimento indice (entro 5 giorni lavorativi) una nuova Conferenza di servizi semplificata, inviando le osservazioni ricevute alle amministrazioni coinvolte e fissando un nuovo termine. Qualora, entro questo termine, le amministrazioni confermino il loro dissenso, nella nuova determinazione conclusiva è data ragione del mancato accoglimento di tali osservazioni (art. 14-bis, comma 5).

La determinazione di conclusione negativa della Conferenza produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 (art. 14-bis, comma 5). Infatti, l'art. 10-bis prevede che, nei procedimenti a istanza di parte, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunichi tempestivamente all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Se il proponente non trasmette le proprie osservazioni nei termini di cui all'art. 10-bis (10 giorni), la determinazione di conclusione negativa diventa efficace e produce l'effetto del rigetto della domanda.

Se il proponente trasmette le proprie osservazioni nei termini di cui all'art. 10-bis, il responsabile del procedimento, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di tali osservazioni, indice nuovamente la Conferenza di servizi semplificata, inviando le osservazioni ricevute alle amministrazioni coinvolte e fissando un nuovo termine. Qualora entro questo

¹² Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"

Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

termine le amministrazioni confermino il loro dissenso, è data ragione del loro mancato accoglimento nell'ulteriore determinazione di conclusione della Conferenza (art. 14-bis, comma 5).

C. i casi in cui si passa dalla Conferenza semplificata (senza riunione) alla Conferenza simultanea (con la riunione):

Quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, la nuova valutazione contestuale si svolgerà con la riunione della Conferenza simultanea, che si terrà nella data già indicata nella comunicazione di indizione della Conferenza. Si ricorda che alla Conferenza simultanea partecipa il rappresentante unico rispettivamente delle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 14-bis, comma 6). Ai fini dello svolgimento della riunione nella data prefissata, l'amministrazione precedente comunica le determinazioni pervenute nei termini e gli assenti impliciti (nel caso sia decorso il termine senza che l'amministrazione si sia espressa o la determinazione non sia adeguatamente motivata) ai seguenti soggetti:

1. alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento del coordinamento amministrativo (nel caso sia coinvolta un'amministrazione statale centrale), al Prefetto (nel caso siano coinvolte solo amministrazioni periferiche dello Stato), alla Regione (nel caso sia coinvolta un'amministrazione riconducibile alla Regione) e agli Enti locali (nel caso siano coinvolte amministrazioni ad essi riconducibili);
 2. alle altre amministrazioni coinvolte (che possono partecipare in funzione di supporto al rappresentante unico).
- I lavori della Conferenza si concludono entro il termine di 45 giorni dalla data della prima riunione.



MODELLO 1.A

Conferenza di Servizi decisoria - Forma semplificata - Modalità asincrona Indizione

Alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento
(via PEC)

Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti
(via PEC)

OGGETTO: PROCEDIMENTO _____
AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C. 2, LEGGE N. 241/1990
- FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Vista l'istanza presentata da _____ (*soggetto interessato*) il _____, prot. n. _____, inerente _____, corredata dai documenti alla stessa allegati e precisamente:

.....

Considerata la comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio del _____, prot. n. _____, inviata dallo scrivente Ente;
ovvero

Vista la richiesta di indizione di Conferenza di servizi decisoria presentata da _____ (*soggetto interessato*), in data _____, prot. n. _____;

Tenuto conto che il _____ (*provvedimento legislativo*) individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni/Enti in indirizzo (*inclusi i gestori di beni o servizi pubblici*);

ovvero

Considerato che l'attività del privato è subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza delle Amministrazioni pubbliche in indirizzo;

INDICE

La Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, c.2, Legge n. 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, Legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte;

ed a tal fine

COMUNICA

- a) (*l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza*) _____ (*la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria*) La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono depositati e consultabili presso questo Ente, Servizio _____, e degli stessi può essere presa visione sul sito istituzionale dell'Ente _____ utilizzando le seguenti credenziali: _____;
- b) (*termine perentorio, non superiore a quindici giorni*) _____ termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 214/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- c) (*termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni*) _____ termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza,

fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'art. 2, commi 3 e 4, legge n. 241/1990 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

- d) (la data entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. c) _____ nella quale si terrà l'eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990.

Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti (*indirizzo mail, indirizzo PEC*) del Dirigente/Responsabile: _____ .

Distinti saluti.

Luogo, data, _____

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: _____

Responsabile del procedimento: _____

MODELLO 1.C

Conferenza di Servizi decisoria - Forma semplificata - Modalità asincrona
Determinazione di conclusione positiva

**OGGETTO: PROCEDIMENTO _____
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX
ART. 14, C. 2, LEGGE N. 241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA**

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Vista l'istanza presentata da _____ (*soggetto interessato*) il _____, prot. n. _____, inerente _____, corredata dai documenti alla stessa allegati;

Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, indetta con comunicazione del _____, prot. n. _____;

Considerato che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni/Enti coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi è decorso il _____;

Rilevato che sono stati acquisiti dalle seguenti Amministrazioni/Enti coinvolti esclusivamente atti di assenso non condizionato:

.....(*amministrazione/ente*): (*data*), (*prot. n.*);

.....

ovvero

Ritenuto che le condizioni e prescrizioni indicate dalla Amministrazioni coinvolte ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possono essere accolte – sentiti il soggetto privato (cfr. comunicazione del _____) e le altre Amministrazioni interessate (cfr. comunicazioni del _____) – senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate;

adotta la seguente DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c.2, Legge n.241/1990, in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio _____, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Luogo, data, _____

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: _____

Responsabile del procedimento: _____

MODELLO 1.E

Conferenza di Servizi decisoria - Forma semplificata - Modalità asincrona
Determinazione di conclusione negativa

**OGGETTO: PROCEDIMENTO _____
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX
ART. 14, C. 2, LEGGE N. 241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA**

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Vista l'istanza presentata da _____ (*soggetto interessato*) il _____, prot. n. _____, inerente _____, corredata dai documenti alla stessa allegati;

ovvero

Considerata la comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio del _____, prot. n. _____, inviata dallo scrivente Ente;

Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona indetta con comunicazione del _____, prot. n. _____;

Considerato che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni/Enti coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il _____;

Rilevato che sono stati acquisiti atti di dissenso dalle seguenti Amministrazioni/Enti coinvolti:

.....(*amministrazione/ente*): (*data*), (*prot. n.*);

.....

che si ritengono non superabili a meno di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi, ovvero per le seguenti motivazioni: _____;

adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA

della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c.2, Legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che produce l'effetto del rigetto della domanda presentata dal soggetto interessato.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente Determinazione l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che saranno poi trasmesse dalla scrivente alle altre Amministrazioni/Enti coinvolti.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni/Enti ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio _____, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Luogo, data, _____

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: _____

Responsabile del procedimento: _____

6.2 Forma simultanea e sincrona:

ABSTRACT

- La Conferenza “*simultanea*” si tiene solo quando è strettamente necessaria:
 - a) nel caso di decisioni di particolare complessità;
 - b) quando nella Conferenza semplificata si è verificato un dissenso o comunque sono state indicate condizioni (o richieste modifiche progettuali), che rendono necessaria una nuova valutazione da parte delle amministrazioni.
- Si svolge in modalità sincrona, cioè con la classica riunione fisica, oppure anche in via telematica (videoconferenza), dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.
- Alla riunione della Conferenza partecipa un solo rappresentante per le amministrazioni dello Stato, uno per ciascuna Regione e uno per ciascun Ente locale.
- La Conferenza si conclude in 45 giorni (90 giorni nei casi di decisioni complesse in cui sono coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini).
- Anche in questo caso si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine previsto.

L'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente indicando la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter, Legge n. 241/1990 (vedasi modello 1.B proposto dall'ANCI e riportato di seguito) esclusivamente nei seguenti casi:

- (indizione eventuale): “*ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere*” (cfr. art. 14-bis, c.7), dandone adeguata motivazione. In tal caso indice la Conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2, dell’art. 14-bis e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni;
- (indizione obbligatoria): su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui alla citata lett. b); in tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni;
- (indizione obbligatoria): quando nel corso della Conferenza semplificata sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali (art. 14-bis, comma 6);
- (indizione obbligatoria): in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale¹³: in questa ipotesi, tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto vengono acquisiti in una Conferenza di Servizi che è convocata direttamente in modalità simultanea (art. 14, comma 4).

La prima riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ex lett. d) di cui al comma 2, dell’art. 14-bis, ovvero nella data fissata come sopra previsto, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica (videoconferenza), dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

I lavori della Conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della prima riunione. Nei casi di cui all’art. 14-bis, c. 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni; resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso; le modalità di partecipazione delle amministrazioni statali, non statali, regionali e locali sono precisate dai commi 3 e 4 dell’art. 14-ter.

Alle riunioni possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in Conferenza.

All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine stabilito per la conclusione del procedimento (45 gg, ovvero 90 gg nei casi di cui sopra), l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'art. 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti (vedasi modello 1.D proposto dall'ANCI e riportato di seguito).

E' utile evidenziare che il “*principio della prevalenza*” indicato dal comma 7 del citato art.14-quater, è stato previsto dalla legge delega n. 124/2016 (art. 2, c.1, lett. l), intendendo definire un meccanismo (la prevalenza, appunto, delle posizioni espresse) improntato a superare i dissensi non in base all’elemento quantitativo (ossia in base alla maggioranza numerica degli assensi), quanto piuttosto alla “*rilevanza qualitativa*” delle attribuzioni delle varie amministrazioni coinvolte nella specifica decisione oggetto della Conferenza.

¹³ Legge Regionale Emilia Romagna 18 maggio 1999, n. 9 “*Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale*”.

Si considera peraltro acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza.

L'art.14-quater stabilisce che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della medesima Conferenza.

Nel caso in cui si registri l'approvazione unanime da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte, la determinazione positiva è immediatamente efficace.

Qualora siano stati invece espressi dissensi qualificati ex art. 14-quinquies, legge n. 241/1990, l'efficacia della determinazione positiva è sospesa per il periodo di 10 giorni dalla sua comunicazione, perché entro tale termine le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini - che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della Conferenza – possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n. 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente. La determinazione positiva è quindi sospesa per il maggior periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione da parte delle predette amministrazioni.

Si sottolinea come le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione positiva possono sollecitare, con congrua motivazione, l'Ente procedente ad assumere, previa indizione di una nuova Conferenza, un provvedimento di annullamento d'ufficio della medesima determinazione; dette amministrazioni possono altresì sollecitare l'Ente procedente a revocare l'atto, purché abbiano partecipato alla Conferenza di servizi o si siano espresse nei termini prescritti.

Lo svolgimento della Conferenza può peraltro registrare dissensi espressi da parte delle Amministrazioni partecipanti (o di alcune di esse) che risultino prevalenti in ragione delle attribuzioni di ciascuna Amministrazione coinvolta rispetto all'oggetto della decisione, conducendo pertanto all'adozione di una motivata decisione negativa della Conferenza (vedasi modello 1.G proposto dall'ANCI e riportato di seguito). In questo caso si ritiene peraltro comunque applicabile l'art. 10-bis della legge n. 241/1990¹⁴, dovendo cioè procedere alla comunicazione al soggetto istante del preavviso di diniego (vedasi modello 1.F proposto dall'ANCI e riportato di seguito), con la conseguente possibilità per lo stesso di presentare per iscritto, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso, osservazioni e documenti in cui potranno essere evidenziate le ragioni per le quali l'interessato ritiene non fondati o non pertinenti i motivi ostativi.

L'Ente, a seguito delle nuove determinazioni espresse dalle Amministrazioni sentite in base alle ulteriori osservazioni e documentazioni inviate, adotterà il relativo atto conclusivo ovvero invierà la determinazione dell'esito negativo del procedimento all'istante.

Nella Conferenza simultanea, la nuova disciplina prevede il rappresentante unico. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14-ter, comma 3). Il rappresentante unico delle amministrazioni statali è nominato dal Presidente del Consiglio o, in caso di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Il rappresentante unico può essere nominato anche per determinate materie o periodi di tempo. Le altre amministrazioni statali possono comunque intervenire in funzione di supporto. Le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, possono esprimere al rappresentante unico il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della Conferenza (art. 14-ter, comma 4).

Ciascuna Regione e ciascun Ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa Regione o allo stesso Ente locale, nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della Conferenza (art. 14-ter, comma 5). Si suggerisce alle amministrazioni di adottare tutte le misure idonee ad assicurare il coordinamento degli uffici e degli enti coinvolti ai fini dell'efficace attuazione della nuova Conferenza di Servizi.

Le comunicazioni relative all'indizione e allo svolgimento delle conferenze e la relativa documentazione vanno, quindi, inviate ai seguenti soggetti:

¹⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"

Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempimenti o ritardi attribuibili all'amministrazione.

1. alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento del coordinamento amministrativo (nel caso sia coinvolta un'amministrazione statale centrale), al Prefetto (nel caso siano coinvolte solo amministrazioni periferiche dello Stato), alla Regione (nel caso sia coinvolta un'amministrazione riconducibile alla Regione) e agli Enti locali (nel caso siano coinvolte amministrazioni ad essi riconducibili);
2. alle altre amministrazioni coinvolte (che possono partecipare in funzione di supporto al rappresentante unico).

I soggetti interessati, ivi compresi i proponenti, possono essere invitati a partecipare alle riunioni (art. 14-ter, comma 6).

I lavori della Conferenza simultanea si concludono entro 45 giorni dalla data della prima riunione. In caso di determinazioni complesse, ove siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è di 90 giorni ove disposizione di legge o i regolamenti sui termini non prevedono un termine diverso (art. 14-ter, comma 2).

La Conferenza simultanea a seguito di quella semplificata:

Come già accennato, quando nel termine perentorio indicato nell'indizione della Conferenza semplificata sono pervenuti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni tali da richiedere modifiche sostanziali della decisione, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data già fissata nella comunicazione di indizione, la riunione della Conferenza simultanea. Si ricorda che alla Conferenza simultanea partecipa il rappresentante unico rispettivamente delle amministrazioni statali, regionali e locali. A questo fine, l'amministrazione procedente comunica le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti (nel caso il termine sia decorso senza che l'amministrazione si sia espressa o la determinazione sia priva dei requisiti) ai soggetti che devono designare il rappresentante unico e alle amministrazioni che possono partecipare in funzioni di supporto.

I lavori di questa Conferenza, si concludono entro 45 giorni dalla prima riunione.

La Conferenza in caso di decisioni complesse:

Nei casi di decisioni complesse l'amministrazione procedente può indire direttamente la Conferenza simultanea (o con riunione). La richiesta – motivata – di Conferenza simultanea per decisioni complesse può essere anche presentata da una delle amministrazioni coinvolte o dal privato interessato entro il termine indicato per l'integrazione documentale nella comunicazione che indice la Conferenza semplificata.

In questi casi l'amministrazione procedente può indire la Conferenza e convocare la riunione nei successivi 45 giorni comunicando ai soggetti che devono nominare il rappresentante unico e alle altre amministrazioni coinvolte che possono partecipare in funzioni di supporto allo stesso rappresentante unico:

- a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione, ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento della Conferenza e il termine (non superiore a 15 giorni) per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti ritenuti necessari;
- b) la data di convocazione della riunione entro i successivi 45 giorni.

I lavori della Conferenza si concludono entro 45 giorni dalla data della prima riunione, ovvero entro 90 giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine del procedimento.

La conclusione della Conferenza simultanea:

All'esito dell'ultima riunione della Conferenza, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza entro il termine previsto, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i propri rappresentanti.

Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza (art. 14-ter, comma 7).

La determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, adottata dall'amministrazione procedente, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati (art. 14-quater, comma 1).

In caso di approvazione unanime, la determinazione è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti nella Conferenza simultanea, l'efficacia della determinazione è sospesa quando sono stati espressi dissensi qualificati per il periodo (di 10 giorni dalla sua comunicazione), utile alla presentazione dell'opposizione (art. 14-quater, comma 2).

L'efficacia degli atti di assenso comunque denominati sostituiti dalla determinazione decorre dalla data della comunicazione della determinazione stessa (art. 14-quater, comma 4).

Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della Conferenza possono sollecitare, con congrua motivazione, il responsabile del procedimento ad assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990 (annullamento d'ufficio)¹⁵, previa indizione di una nuova Conferenza.

¹⁵ Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"

Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio)

(si veda anche l'articolo 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004)

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a

Inoltre, possono sollecitare l'intervento in autotutela, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 (revoca)¹⁶, le amministrazioni che abbiano partecipato alla Conferenza o si siano espresse nei termini (art. 14-quater, comma 2).

La conferenza in caso di decisioni complesse



diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

¹⁶ Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"

Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento)

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

MODELLO 1.B

Conferenza di Servizi decisoria - Forma simultanea - Modalità sincrona Indizione

Alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento
(via PEC)

Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti (facoltà)
(via PEC)

OGGETTO: PROCEDIMENTO _____
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C. 2, LEGGE N. 241/1990 - FORMA
SIMULTANEA IN MODALITÀ SINCRONA - INDIZIONE

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Tenuto conto che il _____ (*provvedimento legislativo*) individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto e considerata la particolare complessità della determinazione da assumere;

ovvero

Vista la richiesta di indizione di Conferenza di servizi simultanea presentata da _____ (*soggetto interessato o altra Amministrazione coinvolta nel procedimento*), in data _____, prot. n. _____;

Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni/Enti in indirizzo (*inclusi i gestori di beni o servizi pubblici*);

ovvero

Considerato che l'attività del privato è subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza delle Amministrazioni pubbliche in indirizzo;

Considerata la particolare complessità della determinazione da assumere;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale, ove possibile in via telematica, dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte;

INDICE

La Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, c.2, Legge n. 241/1990, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ex art. 14-ter, Legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte in data _____ (*entro quarantacinque giorni dalla indizione*) presso _____, per la prima riunione della medesima Conferenza;

ed a tal fine

COMUNICA

- a) (*l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza*) _____ (*la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria*) La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono depositati e consultabili presso questo Ente, Servizio _____, e degli stessi può essere presa visione sul sito istituzionale dell'Ente _____ utilizzando le seguenti credenziali: _____;
- b) (*termine perentorio, non superiore a quindici giorni*) _____ termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 214/1990, integrazioni documentali o chiarimenti

relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Si rammenta che ciascun soggetto od amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso; pertanto si prega di inviare tramite mail/PEC, al seguente indirizzo: _____, l'indicazione del nominativo e della qualifica del rappresentante.

Si rammenta che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni dalla sua prima riunione (*qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni*).

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti (*indirizzo mail, indirizzo PEC*) del Dirigente/Responsabile: _____ .

Distinti saluti.

Luogo, data, _____

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: _____

Responsabile del procedimento: _____

MODELLO 1.D

Conferenza di Servizi decisoria - Forma simultanea - Modalità sincrona
Determinazione di conclusione positiva

**OGGETTO: PROCEDIMENTO _____
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX
ART. 14, C. 2, LEGGE N. 241/1990 - FORMA SIMULTANEA IN MODALITÀ SINCRONA**

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona, indetta con comunicazione del _____, prot. n. _____, con prima riunione della Conferenza svoltasi il _____ presso _____;

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni (*ovvero novanta giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini*) dalla data della prima riunione sopra indicata;

Tenuto conto della particolare complessità della determinazione da assumere, in relazione alla quale è stato ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale, ove possibile in via telematica, dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte;

Considerato che l'Ente procedente è previsto che adotti la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni/Enti partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti;

Acquisita l'approvazione unanime delle Amministrazioni coinvolte;
ovvero

Rilevato che sono stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'art. 14-quinquies, Legge n. 241/1990, dalle seguenti Amministrazioni/Enti:

..... (*Amministrazione/Ente*);

.....

Ritenuto peraltro che gli assenti espressi dalle Amministrazioni/Enti partecipanti risultino prevalenti in ragione delle attribuzioni di ciascuna Amministrazione coinvolta rispetto all'oggetto della decisione;

adotta la seguente DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14-quater, Legge n.241/1990, in forma simultanea e sincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni/Enti ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

(*nel caso di l'approvazione unanime da parte delle Amministrazioni coinvolte*) La Determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all'approvazione unanime da parte di tutte le Amministrazioni/Enti coinvolti.

Ovvero

Rilevato che sono stati espressi dissensi qualificati ex art. 14-quinquies, Legge n. 241/1990, l'efficacia della Determinazione è sospesa per il periodo di 10 giorni dalla sua comunicazione qualora non sia presentata entro detto periodo opposizione ai sensi dello stesso art. 14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art. 14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione.

eventuale

Avverso la presente determinazione, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini - che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della Conferenza

- possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n. 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio _____, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Luogo, data, _____

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: _____

Responsabile del procedimento: _____

MODELLO 1.G

Conferenza di Servizi decisoria - Forma simultanea - Modalità sincrona
Determinazione di conclusione negativa

OGGETTO: PROCEDIMENTO _____
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX
ART. 14, C. 2, LEGGE N. 241/1990 - FORMA SIMULTANEA IN MODALITÀ SINCRONA

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona indetta con comunicazione del _____, prot. n. _____, con prima riunione della Conferenza indetta il _____ presso _____;

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni dalla data della prima riunione sopra indicata;

Considerato che l'Ente procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni/Enti partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti;

Rilevato che sono stati espressi dissensi qualificati, ai sensi dell'art. 14-quinquies, della Legge n. 241/1990, dalle seguenti Amministrazioni/Enti coinvolti:

.....(amministrazione/ente);

.....

Considerato che i dissensi espressi dalle Amministrazioni/Enti partecipanti risultano prevalenti in ragione delle attribuzioni di ciascuna Amministrazione coinvolta rispetto all'oggetto della decisione;

eventuale

Valutate le osservazioni ed documenti presentati dal soggetto interessato in esito al preavviso di provvedimento negativo allo stesso inviato in data _____, prot. n. _____, che non sono state ritenute meritevoli di accoglimento da parte delle competenti Amministrazioni/Enti;

Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate;

adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA

della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c.2, Legge n. 241/1990, in forma simultaneo e modalità sincrona, come sopra indetta e svolta, che produce l'effetto del rigetto della domanda presentata dal soggetto interessato.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio _____, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Luogo, data, _____

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: _____

Responsabile del procedimento: _____

MODELLO 1.F

Conferenza di Servizi decisoria - Forma simultanea - Modalità sincrona
Preavviso di diniego

Al soggetto interessato istante
(via PEC)

OGGETTO: PROCEDIMENTO _____
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C. 2, LEGGE N. 241/1990 - FORMA SIMULTANEA IN MODALITÀ SINCRONA – PREAVVISO DI DINIEGO EX ART. 10-BIS, LEGGE 241/1990.

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma simultanea in modalità sincrona indetta con comunicazione del _____, prot. n. _____, con prima riunione della Conferenza indetta il _____ presso _____;
Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni dalla data della prima riunione sopra indicata;

Considerato che l'Ente procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni/Enti partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti;

COMUNICA

l'esistenza di elementi che ostano all'accoglimento della domanda in oggetto e non consentono di procedere all'adozione della determinazione positiva della Conferenza, favorevole all'interessato, in quanto:

- sono stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'art. 14-quinquies, Legge n. 241/1990, dalle seguenti Amministrazioni/Enti:
 - (Amministrazione/Ente);
testo del dissenso: _____;
.....
- i dissensi espressi dalle Amministrazioni/Enti partecipanti risultano prevalenti in ragione delle attribuzioni di ciascuna Amministrazione coinvolta rispetto all'oggetto della decisione.

La S.V. ha la possibilità di presentare per iscritto, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, in cui potranno essere evidenziate le ragioni per le quali si ritengono non fondati o non pertinenti i motivi ostativi.

L'Ente, a seguito delle nuove determinazioni espresse dalle Amministrazioni coinvolte sulle osservazioni pervenute, adotterà il relativo atto conclusivo ovvero invierà la comunicazione dell'esito negativo del procedimento.

Qualora il procedimento si concluda con esito negativo la S.V. potrà ricorrere contro tale esito impugnando i relativi atti. Decorso 10 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, la stessa acquisisce il valore di provvedimento negativo finale, che legittima la S.V. alla proposizione degli eventuali ricorsi ovvero a presentare una nuova domanda.

Distinti saluti.

Luogo, data, _____

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: _____

Responsabile del procedimento: _____

7. LA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE:

ABSTRACT

- Ha lo scopo di indicare al richiedente, prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso.
- Il responsabile del procedimento può indire la Conferenza preliminare per progetti particolarmente complessi e insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la Conferenza di Servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.
- La Conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 (Conferenza semplificata): i termini possono essere abbreviati fino alla metà.
- Il responsabile del procedimento, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta motivata dell'interessato, può indire la Conferenza preliminare.
- Dopo la Conferenza preliminare, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, il responsabile del procedimento indice la Conferenza simultanea nei termini e con le modalità dell'art. 14-bis, comma 7 e 14-ter. Le determinazioni assunte in sede di Conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo.

La Conferenza "preliminare" è indetta anche su impulso del privato – e con costi a suo carico – al fine di verificare, prima della presentazione del progetto definitivo, quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di assenso.

In base a motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, l'amministrazione procedente può indire una Conferenza di Servizi preliminare finalizzata ad indicare al richiedente, prima della presentazione dell'istanza o del progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati (vedasi modello 2.A proposto dall'ANCI e riportato di seguito).

Nel caso di progetti di particolare complessità e insediamenti di beni e di servizi, la nuova disciplina prevede che il privato presenti una richiesta motivata corredata da uno "studio di fattibilità". Se l'amministrazione procedente accoglie la richiesta, indice entro 5 giorni lavorativi la Conferenza, che si svolge con le modalità della Conferenza semplificata i cui termini possono essere abbreviati fino alla metà. Scaduti tali termini, l'amministrazione procedente trasmette al privato le determinazioni delle amministrazioni coinvolte. La successiva Conferenza sul progetto definitivo è indetta dall'amministrazione procedente direttamente in forma simultanea. In questa sede le amministrazioni coinvolte devono attenersi a quanto indicato nella Conferenza preliminare: le determinazioni espresse nella Conferenza preliminare possono essere modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

Nel caso di opere pubbliche o d'interesse generale, la nuova disciplina chiarisce che la Conferenza di servizi si esprime sul "progetto di fattibilità tecnica ed economica".

L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della Conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa.

La Conferenza preliminare si svolge in forma semplificata (cfr. precedente paragrafo) con abbreviazione dei termini fino alla metà (i giorni così determinati possono essere arrotondati per difetto, stante la ratio della norma).

Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato.

Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente.

Nel caso in cui si sia svolta la Conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la Conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, c. 7, e 14-ter (cfr. precedente paragrafo), e (in sede di Conferenza simultanea) "le determinazioni espresse in sede di Conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo" (art. 14, c.3).

Si ritiene pertanto opportuno verbalizzare l'esito della Conferenza a cura dell'Ente procedente, tenuto appunto conto della rilevanza – per lo svolgimento della successiva Conferenza simultanea – delle determinazioni espresse in Conferenza preliminare (vedasi modello 2.B proposto dall'ANCI e riportato di seguito).

Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la Conferenza di Servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assenti, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

MODELLO 2.A

Conferenza di Servizi preliminare - Forma semplificata - Modalità asincrona Indizione

Alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento
(via PEC)

Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti
(via PEC)

OGGETTO: PROCEDIMENTO _____
AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE, EX ART. 14, C. 3, LEGGE N. 241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Vista l'istanza di convocazione di Conferenza di Servizi preliminare presentata da _____ (soggetto interessato) il _____, prot. n. _____, inerente _____ (progetto di particolare complessità/insediamento produttivo di beni e servizi), corredata da apposito studio di fattibilità e dagli altri documenti alla stessa allegati;

Tenuto conto che il _____ (provvedimento legislativo) individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

Considerato che si ritiene di accogliere la richiesta motivata presentata dall'interessato di indire apposita Conferenza di Servizi preliminare finalizzata ad indicare allo stesso richiedente, prima della presentazione dell'istanza/progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla sua presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati;

INDICE

La Conferenza di Servizi preliminare, ai sensi dell'art. 14, c. 3, Legge n. 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, Legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni/Enti coinvolti;
eventuale

Tenuto conto che il procedimento attiene la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la Conferenza di servizi si deve esprimere sul progetto di fattibilità tecnica ed economica al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;

ed a tal fine

COMUNICA

- a) (l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza) _____ (la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria) La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono depositati e consultabili presso questo Ente, Servizio _____, e degli stessi può essere presa visione sul sito istituzionale dell'Ente _____ utilizzando le seguenti credenziali: _____;
- b) (termine perentorio, non superiore a sette giorni) _____ termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 214/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- c) (termine perentorio, comunque non superiore a ventidue giorni) _____ termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette

amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'art. 2, commi 3 e 4, legge n. 241/1990 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni.

Si rammenta che:

- scaduto il termine entro il quale le Amministrazioni/Enti devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione precedente le trasmetterà, entro cinque giorni, al richiedente;
- l'amministrazione precedente, una volta che si è svolta la Conferenza preliminare, ricevuta l'istanza/progetto definitivo, indirà Conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, c. 7, e 14-ter, Legge n. 241/1990, e (in sede di Conferenza simultanea) *"le determinazioni espresse in sede di Conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo"* (art. 14, c. 3, Legge n. 241/1990).

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti (*indirizzo mail, indirizzo PEC*) del Dirigente/Responsabile: _____ .

Distinti saluti.

Luogo, data, _____

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: _____

Responsabile del procedimento: _____

MODELLO 2.B

**Conferenza di Servizi preliminare - Forma simultanea - Modalità sincrona
Esito Conferenza
Verbale**

**OGGETTO: PROCEDIMENTO _____
AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE, EX ART. 14, C. 3, LEGGE N.
241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA – ESITO CONFERENZA - VERBALE**

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza di Servizi preliminare indetta con comunicazione del _____ , prot. n. _____ ;

Considerato che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni/Enti coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il _____ ;

Visto che la scrivente Amministrazione entro detto termine ha ricevuto le seguenti determinazioni da parte delle Amministrazioni coinvolte:

- (Amministrazione/Ente) - (data) -(prot. n.):
.....(testo della determinazione);
.....

DISPONE

(entro cinque giorni) la trasmissione al richiedente _____, all'indirizzo dallo stesso dichiarato nell'istanza, delle determinazioni ricevute dalle Amministrazioni/Enti coinvolti.

Si rammenta che la scrivente Amministrazione, ricevuta l'istanza od il progetto definitivo, indirà Conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli artt. 14-bis, c.7 e 14-ter, Legge n. 241/1990. In sede di Conferenza simultanea le determinazioni espresse in sede di Conferenza preliminare potranno essere emotivamente modificate od integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia del presente verbale sia trasmesso in forma telematica alle Amministrazioni/Enti ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio _____, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Luogo, data, _____

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: _____

Responsabile del procedimento: _____

8. LA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA:

ABSTRACT

- **La Conferenza istruttoria serve per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.**
- **Non è sempre necessario indire una Conferenza di servizi istruttoria. La decisione è rimessa al responsabile del procedimento, che procede, anche su richiesta di altra amministrazione o del privato interessato.**
- **La Conferenza di servizi istruttoria si svolge con le modalità previste per la Conferenza in forma semplificata o con modalità diverse, definite dal responsabile del procedimento.**

In linea con quanto stabilito dalla disciplina previgente, l'indizione della Conferenza istruttoria è facoltativa, dato che è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione procedente. L'indizione può essere richiesta da parte di una delle amministrazioni coinvolte nel procedimento oppure dal privato interessato. La forma di questa Conferenza è libera: essa può svolgersi con le modalità della Conferenza semplificata oppure con le diverse modalità definite dall'amministrazione procedente, nel rispetto, comunque, dei principi di semplificazione e di non aggravamento del procedimento.

La Conferenza di Servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.

La Conferenza è indetta dall'amministrazione procedente (vedasi [modello 3](#) proposto dall'ANCI e riportato di seguito) entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

L'amministrazione procedente comunica - secondo le modalità previste dall'articolo 47 del CAD (posta elettronica o cooperazione applicativa) - alle altre amministrazioni interessate:

- a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
- b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere quanto richiesto in relazione all'oggetto della Conferenza. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini (ove specifici provvedimenti non prevedano un termine diverso), il suddetto termine è fissato in novanta giorni;
- d) la data, da stabilire entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. c), nella quale si terrà l'eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, Legge n. 241/1990.

Si ritiene necessario evidenziare che il provvedimento finale è un atto proprio dell'Ente procedente, rimanendo cioè collegato ad una decisione mono strutturata della stessa amministrazione procedente, mentre la Conferenza dei servizi costituisce un elemento istruttorio che trova evidenza nelle motivazioni dello stesso atto.

MODELLO 3

Conferenza di Servizi istruttoria - Forma semplificata - Modalità asincrona Indizione

Alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento
(via PEC)

Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti
(via PEC)

OGGETTO: PROCEDIMENTO _____
AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA, EX ART. 14, C. 1, LEGGE N. 241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Vista l'istanza presentata da _____ (soggetto interessato) il _____, prot. n. _____, inerente _____ (in caso di procedimento amministrativo su iniziativa di parte), corredata dai documenti alla stessa allegati;

Considerata la comunicazione di avvio del procedimento del _____, prot. n. _____, inviata dallo scrivente Ente;
eventuale

Vista la richiesta di indizione di Conferenza di servizi istruttoria presentata da _____ (soggetto interessato od altra amministrazione coinvolta nel procedimento);

Tenuto conto che il _____ (provvedimento legislativo) che individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

Ravvisata l'opportunità di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo / ovvero nei diversi procedimenti amministrativi connessi;

INDICE

La Conferenza dei Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, c.1, Legge n. 241/1990, per effettuare in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, Legge n. 241/1990, l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, invitando a parteciparvi le Amministrazioni/Enti coinvolti;

ed a tal fine

COMUNICA

- a) (l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza) _____ (la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria) La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono depositati e consultabili presso questo Ente, Servizio _____, e degli stessi può essere presa visione sul sito istituzionale dell'Ente _____ utilizzando le seguenti credenziali: _____;
- b) (termine perentorio, non superiore a quindici giorni) _____ termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 214/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- c) (termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni) _____ termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette

amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'art. 2, commi 3 e 4, legge n. 241/1990 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

- d) (la data entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. c) _____ nella quale si terrà l'eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990.

Le determinazioni rese dalle Amministrazioni/Enti coinvolti saranno acquisite dallo scrivente Ente ai fini della istruttoria dell'atto.

Resta ferma l'adozione del provvedimento finale da parte dell'Ente procedente quale atto proprio.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti (indirizzo mail, indirizzo PEC) del Dirigente/Responsabile.

Distinti saluti.

Luogo, data, _____

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: _____

Responsabile del procedimento: _____

9. I RIMEDI PER LE AMMINISTRAZIONI DISSENZIENTI:

La nuova disciplina prevede, come quella previgente, la possibilità per le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili di rimettere, in caso di dissenso, la questione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ma rende molto più stringenti i tempi e prevede che per le amministrazioni statali l'opposizione sia proposta dal Ministro competente.

In particolare:

- a) entro 10 giorni dalla comunicazione della determinazione conclusiva, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della Conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente. Possono altresì presentare opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla Conferenza (art. 14-quinquies, commi 1 e 2);
- b) la proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della Conferenza (art. 14-quinquies, comma 3);
- c) la Presidenza del Consiglio dei Ministri indice, entro 15 giorni dalla ricezione dell'opposizione, una riunione con le amministrazioni interessate al fine di raggiungere un accordo. Se alla Conferenza hanno partecipato amministrazioni delle Regioni e province autonome può essere convocata una successiva riunione entro 15 giorni dalla precedente. Se si trova un accordo viene adottata una nuova determinazione conclusiva della Conferenza (art. 14-quinquies, commi 4, 5 e 6);
- d) se non è stato raggiunto un accordo, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che la pone all'ordine del giorno della prima riunione successiva alla scadenza del termine di 15 giorni dall'ultima riunione. Al Consiglio dei Ministri possono partecipare i presidenti delle Regioni o delle Province autonome. Se il Consiglio, non accoglie l'opposizione, la determinazione conclusiva della Conferenza acquista efficacia (art. 14-quinquies, comma 6).

10. LA CONFERENZA PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE REGIONALE:

La nuova disciplina, da cui sono esclusi procedimenti relativi ai progetti sottoposti a VIA di competenza statale, stabilisce comunque un coordinamento tra il procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio o la realizzazione di un'attività o di un impianto e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale.

Tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, sono acquisiti nell'ambito di un'unica Conferenza di servizi che ha carattere decisorio e che si svolge in modalità simultanea. La Conferenza è indetta dall'amministrazione competente al rilascio della VIA non oltre 10 giorni dall'esito della verifica documentale, di cui all'articolo 23, comma 4 del Codice dell'ambiente. Con riferimento alla conclusione dei lavori della Conferenza, la disciplina indica come unico termine quello di conclusione del procedimento di VIA e cioè 150 giorni, prolungabili di ulteriori 60 giorni nel caso di accertamenti ed indagini di particolare complessità (art. 26 del Codice dell'ambiente).

La scelta di portare all'interno della Conferenza di servizi indetta nell'ambito del procedimento di VIA anche il momento della decisione di tutti gli atti di assenso, che interessano il progetto, consente di ottenere un notevole risparmio di tempi e costi compresi quelli causati dalla possibile contraddittorietà di prescrizioni da parte di amministrazioni diverse.

11. QUANDO SI PRODUCONO GLI EFFETTI DELLA DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA:

Gli effetti dell'esito della Conferenza di Servizi si producono:

- a) In caso di approvazione unanime, la determinazione è immediatamente efficace.
- b) In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, se sono stati espressi dissensi qualificati, l'efficacia è sospesa per il periodo utile all'esperimento dell'opposizione (10 giorni dalla comunicazione).

La determinazione conclusiva della Conferenza sostituisce tutti gli atti di assenso, i pareri e nulla osta comunque denominati. Nel caso in cui le disposizioni vigenti prevedono che il pagamento di oneri, diritti ecc. avvenga contestualmente al rilascio degli atti di assenso, il rilascio della determinazione che li sostituisce avverrà contestualmente al pagamento degli stessi.

12. LA CONFERENZA DI SERVIZI NELLA LEGISLAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA ED AMBIENTALE:

Fermo restando che è possibile ricorrere all'istituto della Conferenza di Servizi in tutti casi in cui è necessario prendere una decisione che riguarda più amministrazioni, il ricorso alla Conferenza di Servizi viene richiamato esplicitamente più volte, ovvero è espressamente richiesta la necessità del suo utilizzo, nell'ambito della legislazione in materia urbanistico-edilizia ed ambientale, sia di rango statale sia regionale.

I riferimenti più significativi sono i seguenti:

Legge Regionale Emilia Romagna 24 marzo 2000, n. 20 ***"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"***

Art. 35 "Procedimento di approvazione dei PUA"

4. il PUA contestualmente al deposito viene trasmesso alla Provincia, la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore. Il Comune è tenuto, in sede di approvazione, ad adeguare il piano alle osservazioni formulate ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate. Il Comune, qualora non siano stati espressi sul PUA i pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente, convoca per la loro acquisizione una Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, prima dell'invio alla Provincia del piano adottato. I lavori della Conferenza di servizi sono conclusi comunque entro il termine perentorio di trenta giorni.

Art. 36 ter "Procedimento unico per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico"

6. Per quanto non previsto dagli articoli da 36-quater a 36-octies trova applicazione la disciplina della Conferenza di servizi prevista dalla legge n. 241 del 1990.

Art. 36 sexies "Approvazione del progetto preliminare" [di opere pubbliche]

1. Per l'esame e l'approvazione del progetto preliminare dell'opera l'amministrazione procedente convoca una Conferenza di servizi secondo quanto disposto dal presente articolo, allegando copia del progetto predisposto ai sensi del comma 3. Il materiale progettuale deve evidenziare in forma grafica, fotografica o elettronica gli effetti dell'opera sul territorio circostante e in particolare sui punti paesaggistici e storici più rilevanti al fine di potere valutare anche visivamente gli impatti relativi.

4. Per progetti di particolare complessità, l'autorità procedente, anche su motivata istanza del soggetto proponente, può convocare la Conferenza di servizi di cui al presente articolo, per l'esame dello studio di fattibilità dell'opera pubblica che intende sottoporre al procedimento unico. La Conferenza esprime una valutazione di massima sullo studio di fattibilità e fornisce indicazioni in merito alle condizioni per ottenere i necessari atti di assenso nei successivi livelli di progettazione, evidenziando le specifiche modifiche progettuali necessarie. Le valutazioni e le indicazioni sullo studio di fattibilità sono tenute in considerazione per lo svolgimento delle attività della Conferenza di servizi nelle successive fasi del procedimento unico. La convocazione della Conferenza di servizi per l'esame dello studio di fattibilità è obbligatoria nel caso in cui i lavori siano da affidare in concessione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 153 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

5. Alla Conferenza di servizi partecipano:

- a) l'amministrazione procedente;
- b) l'eventuale soggetto proponente;
- c) gli enti territoriali;
- d) i soggetti partecipanti.

6. Alla Conferenza di servizi sono chiamati a partecipare gli eventuali gestori delle opere interferenti che siano state individuate dal progetto o che siano prevedibili, in considerazione delle caratteristiche e della localizzazione dell'opera.

7. Nel caso di progetti di opere sottoposti a procedura di verifica (screening), l'autorità competente ai sensi della legge regionale n. 9 del 1999, si esprime nell'ambito della Conferenza di servizi e può accertare la necessità di assoggettare il progetto definitivo a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge regionale.

8. Contemporaneamente all'invio della convocazione della Conferenza di servizi di cui al comma 1, copia del progetto preliminare è depositata presso le sedi degli enti territoriali interessati dalla realizzazione dei lavori a cura dell'amministrazione procedente, per sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvio dell'eventuale processo partecipativo e del procedimento nel suo complesso di approvazione del progetto preliminare. Entro la scadenza del termine perentorio di deposito, chiunque può formulare osservazioni e proposte. L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano diffuso nell'ambito territoriale interessato dalla realizzazione dell'opera. Tali adempimenti possono essere delegati dall'amministrazione procedente all'eventuale soggetto proponente. L'avviso contiene, in particolare, l'indicazione:

- a) delle sedi presso le quali il progetto è depositato e del termine perentorio entro cui chiunque può prenderne visione, ottenere le informazioni pertinenti e formulare osservazioni e proposte;
- b) degli effetti che derivino dall'approvazione del progetto, secondo quanto specificato dall'articolo 36-ter, comma 2, lettera a);
- c) del responsabile del procedimento e del garante della comunicazione, ove nominato, e della data di inizio e conclusione del procedimento;
- d) della data e del luogo dell'istruttoria pubblica eventualmente prevista, ai sensi del comma 10.

9. Qualora la realizzazione dell'opera comporti la necessità di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, l'avviso avente i contenuti di cui al comma 8 è comunicato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a coloro che risultino proprietari delle aree interessate secondo le risultanze dei registri catastali. Qualora, ad esito della Conferenza, occorra apportare modifiche localizzative o del tracciato dell'opera che coinvolgano nuovi soggetti, l'amministrazione procedente provvede all'integrazione della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento. I proprietari delle aree interessate possono presentare osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

11. Nel corso della prima seduta, dopo la verifica della legittimazione dei partecipanti, la Conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori e la data di conclusione degli stessi, successiva alla scadenza dei termini previsti dai commi 8 e 9 e comunque non superiore a sessanta giorni. Su richiesta della maggioranza dei partecipanti il termine è prorogato di altri trenta giorni qualora siano necessari approfondimenti istruttori. Ciascuna amministrazione partecipa alla Conferenza con un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e le volontà dell'ente.

12. Nel corso della Conferenza di servizi è acquisito il parere dei soggetti partecipanti di cui all'articolo 36-quater, comma 1, lettera d), punto 1), in merito alle varianti al POC conseguenti all'approvazione del progetto preliminare. I soggetti partecipanti di cui all'articolo 36-quater, comma 1, lettera d), punto 2), esprimono le loro indicazioni in merito agli eventuali elementi che precludono la realizzazione del progetto, ovvero alle condizioni per ottenere sul progetto definitivo le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, specificando altresì la documentazione e gli elaborati progettuali necessari per il rilascio dei suddetti atti.

13. A conclusione della Conferenza di servizi l'amministrazione procedente, l'eventuale soggetto proponente e gli enti territoriali esprimono la propria determinazione in merito alla decisione sulle osservazioni e proposte presentate e all'approvazione del progetto preliminare, tenendo conto dei contributi istruttori dei soggetti partecipanti di cui al comma 12 e delle risultanze delle eventuali forme di consultazione di cui al comma 10.

14. Il documento conclusivo della Conferenza di servizi può stabilire prescrizioni che dovranno essere osservate in sede di predisposizione del progetto definitivo ovvero può apportare modifiche al progetto preliminare originario, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori procedure di pubblicità o di comunicazione dell'avvio del procedimento, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del comma 9.

15. Qualora il progetto dell'opera comporti variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, l'assenso dei rappresentanti degli enti titolari degli strumenti predetti è subordinato alla preventiva pronuncia dei rispettivi organi consiliari, ovvero è soggetto, a pena di decadenza, a ratifica da parte dei medesimi organi entro trenta giorni dalla conclusione della Conferenza di servizi.

16. Nei quindici giorni successivi alla conclusione positiva della Conferenza di servizi, ai sensi del comma 13, ovvero successivi alla ratifica da parte degli organi consiliari, nei casi di cui al comma 15, il progetto preliminare è approvato con atto dell'amministrazione precedente. L'atto di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 36 septies "Approvazione del progetto definitivo" [di opere pubbliche]

1. Il progetto definitivo delle opere pubbliche e di interesse pubblico sottoposte al procedimento unico di cui al presente Titolo, è predisposto in conformità alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 36-sexies, commi 12 e 14. Il progetto è altresì corredato dallo studio di impatto ambientale, qualora l'opera sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, ai sensi della legge regionale n. 9 del 1999. Il progetto definitivo è elaborato dall'amministrazione precedente, per le opere di propria competenza, ovvero dal soggetto proponente che lo trasmette all'amministrazione precedente per l'avvio del procedimento di approvazione.

2. Per l'approvazione del progetto definitivo l'amministrazione precedente convoca una Conferenza di servizi, cui partecipano l'eventuale soggetto proponente, gli enti territoriali e i soggetti partecipanti indicati dall'articolo 36-quater, comma 1, lettera d), punto 2). La convocazione, con la copia del progetto definitivo allegata, deve pervenire almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima riunione della Conferenza. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 36-sexies, comma 2, e, per i progetti sottoposti a procedura di V.I.A., le disposizioni di cui al Titolo III della legge regionale n. 9 del 1999.

3. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, trovano applicazione le forme di pubblicità previste dagli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 9 del 1999, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Per i progetti non sottoposti a valutazione di impatto ambientale, si attuano le forme di pubblicità previste dall'art. 16 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri). Contemporaneamente alla convocazione della Conferenza di servizi, l'amministrazione precedente provvede alle eventuali comunicazioni personali previste dall'articolo 16 della medesima legge regionale n. 37 del 2002.

5. La Conferenza di servizi conclude i suoi lavori entro cento giorni dalla data della prima riunione. Su richiesta della maggioranza dei partecipanti, il termine è prorogato di altri sessanta giorni qualora siano necessari approfondimenti istruttori. Prima di pronunciarsi sul progetto definitivo, i soggetti indicati al comma 2 si esprimono congiuntamente sulle osservazioni presentate ai sensi del comma 3. I medesimi soggetti possono presentare motivate proposte di adeguamento del progetto definitivo o di varianti migliorative che non modifichino la localizzazione dell'opera e le caratteristiche essenziali della stessa.

Art. 36 octies "Procedimento unico semplificato" [di opere pubbliche]

1. Il procedimento unico di approvazione del progetto delle opere pubbliche e di interesse pubblico può svolgersi con modalità semplificate, su iniziativa dell'amministrazione precedente per le proprie opere o del soggetto proponente, nei seguenti casi:

- a) opere già disciplinate dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che ne stabiliscono la localizzazione;
- b) opere di cui all'articolo 12, comma 6, della legge regionale n. 37 del 2002;
- c) opere di cui all'articolo 16-bis della legge regionale n. 37 del 2002;
- d) opere non ricomprese negli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 della legge regionale n. 9 del 1999.

3. Nel corso della Conferenza di servizi l'amministrazione precedente, l'eventuale soggetto proponente e gli enti territoriali si esprimono preliminarmente in merito alla localizzazione delle opere di cui al comma 1, lettere b) e c). Le eventuali varianti agli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica sono subordinate all'assenso dell'organo consigliere degli enti titolari degli strumenti predetti, ai sensi dell'articolo 36-sexies, comma 15. Il dissenso di uno degli enti territoriali sui profili appena richiamati comporta la conclusione del procedimento unico, con la mancata approvazione del progetto dell'opera, fatta salva la possibilità per l'amministrazione precedente, per le opere di propria competenza, o per il soggetto proponente di richiedere la determinazione dell'Assemblea legislativa prevista dall'articolo 36-sexies, comma 17.

Art. 37 "Localizzazione delle opere di interesse statale" [di opere pubbliche]

1. L'intesa in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici, di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, nonché all'art. 25 della Legge 17 maggio 1985, n. 210, è espressa, anche in sede di Conferenza di servizi:

- a) dalla Giunta regionale, per le opere di rilievo nazionale o regionale ovvero che riguardino il territorio di due o più Province;
- b) dalla Provincia nei restanti casi.

Allegato alla L.R. n. 20/2000

Art. A-14-bis "Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive"

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività industriali o artigianali insediate nel territorio urbanizzato, l'amministrazione comunale, entro i dieci giorni dalla presentazione del progetto da parte dei soggetti interessati, convoca una Conferenza di servizi per la valutazione degli interventi di ampliamento e di ristrutturazione dei fabbricati industriali o artigianali, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che comportino variante agli strumenti urbanistici vigenti.

2. Alla Conferenza di servizi sono chiamati a partecipare la Provincia e tutte le amministrazioni competenti ad esprimere ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque denominato, richiesto per la realizzazione dell'intervento. I lavori della Conferenza di servizi non possono superare il termine perentorio di sessanta giorni.

3. L'esito positivo della Conferenza di servizi costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico. L'amministrazione comunale provvede all'immediato deposito del progetto presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BUR del relativo avviso. Entro il medesimo termine chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni sulla variante si esprime definitivamente il Consiglio comunale entro i trenta giorni successivi alla conclusione del termine per la presentazione delle osservazioni.

Legge Regionale Emilia Romagna 30 luglio 2013, n. 15

"Semplificazione della disciplina edilizia"

Art. 4 "Sportello unico per l'edilizia"

5. Ai fini del rilascio del permesso di costruire lo Sportello unico acquisisce direttamente o tramite Conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. In caso di attività edilizia libera soggetta a comunicazione e di SCIA, lo Sportello unico svolge la medesima attività su istanza dei privati interessati, ai sensi degli articoli 7, comma 7, 14, comma 2, e 15, comma 2, della presente legge. La Regione stipula apposite convenzioni con gli enti diversi dall'amministrazione comunale competenti al rilascio delle autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati richiesti, al fine di semplificare e accelerare le modalità di rilascio dei medesimi atti.

Art. 5 "Interventi edilizi per le attività produttive"

4. Ai fini del rilascio, ai sensi articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, del titolo unico per la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, comprensivo del permesso di costruire, il SUAP acquisisce direttamente o tramite Conferenza di servizi, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari.

Art. 18 “Procedimento per il rilascio del permesso di costruire”

7. Se entro il termine di cui al comma 4 non sono intervenute le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato su un motivo assolutamente preclusivo dell'intervento, il responsabile dello Sportello unico indice la Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla Conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6 bis, della legge n. 241 del 1990. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge n. 241 del 1990, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento.

Legge Regionale Emilia Romagna 18 maggio 1999, n. 9

“Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”

Art. 6 “Norme in materia di Sportello unico per le attività produttive”

5. Nei casi di cui al comma 3, è svolta un'unica Conferenza di servizi degli enti interessati alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'articolo 18 della presente legge, e al procedimento unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010. La Conferenza di servizi è indetta dal responsabile del SUAP, che assicura il coordinamento e la contestualità tra i due procedimenti. Alla procedura di V.I.A. si applica la disciplina di cui alla presente legge, in particolare per quanto attiene al deposito e alla pubblicità degli atti, alla partecipazione al procedimento, alle modifiche progettuali, alle integrazioni documentali e ai termini procedurali. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) quanto alle modalità d'indizione.

Art. 9 “Procedura di verifica (screening)”

7. In qualunque fase della procedura, qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione alle esigenze del procedimento, l'autorità competente convoca una Conferenza di servizi preliminare con finalità istruttorie. Alla Conferenza partecipano le province, i comuni e le amministrazioni interessate, per l'esame degli elaborati presentati e la verifica dei possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente del progetto.

Art. 12 “Definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping)”

5. L'autorità competente, sulla base delle indicazioni della Conferenza di servizi, i cui lavori si concludono entro quaranta giorni dalla ricezione della documentazione, si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1. Trascorso tale termine si intende convalidato l'elaborato di cui al comma 2. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo ai contenuti del S.I.A.

7. L'accertamento della insussistenza di elementi preclusivi nonché la definizione degli elementi di cui al comma 1, lettere b) e c), determinati ai sensi dei commi precedenti, vincolano l'autorità competente e le amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi.

Art. 13 “Presentazione della domanda di V.I.A.”

3. Il proponente correda la domanda della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della Conferenza di servizi di cui all'articolo 18, nonché della documentazione relativa alla disponibilità dell'area o all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Art. 14 “Deposito e pubblicizzazione”

4. Il progetto ed il S.I.A., corredo dalla documentazione di cui all'articolo 13, comma 3, sono trasmessi su idoneo supporto informatico, a cura del proponente, alle amministrazioni convocate alla Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 18.

Art. 15 “Partecipazione”

2. L'autorità competente comunica le osservazioni presentate al proponente, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente alla conclusione della Conferenza di servizi di cui all'art. 18.

Art. 16 “Provvedimento di valutazione d'impatto ambientale”

1. L'autorità competente conclude la procedura di V.I.A., con provvedimento motivato ed espresso, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi di cui all'articolo 18, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni, entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 15, comma 1, o di cui all'articolo 15 bis.

5. Il provvedimento positivo di V.I.A. per le opere pubbliche o di pubblica utilità costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale provinciale ed urbanistica, a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva sulla variante stessa, per correzione di errori materiali ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, qualora tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel S.I.A., con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'Amministrazione provinciale o comunale sia preventivamente acquisito ovvero sia approvato rispettivamente dal Consiglio provinciale o dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. Le proposte di variante alla pianificazione territoriale provinciale possono attenersi unicamente a specifiche modifiche cartografiche degli strumenti stessi. Qualora costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, il provvedimento comprende la verifica di assoggettabilità o la Valsat. In tal caso, il S.I.A. motiva la proposta di variante in relazione all'effettivo stato dei luoghi ed all'impraticabilità di alternative, e contiene gli elementi del Rapporto ambientale preliminare o del Rapporto ambientale. In tal caso, inoltre, alla Conferenza di servizi partecipa la Regione ai fini dell'intesa per l'approvazione della variante e dell'espressione del parere motivato relativo alla valutazione ambientale, e il provvedimento di V.I.A. di cui all'articolo 16 contiene la dichiarazione di sintesi.

7. Per i progetti di produzione di energia elettrica, la procedura di V.I.A. viene svolta all'interno del procedimento unico energetico di cui all'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), nel rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo. A tal fine l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione unica energetica convoca un'unica Conferenza di servizi. Nei casi di cui al presente comma, il provvedimento positivo di V.I.A. comprende e sostituisce le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale e paesaggistico-territoriale e deve essere espresso antecedentemente o contestualmente all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione unica.

Art. 18 “Conferenza di servizi”

1. Nell'ambito della procedura di V.I.A., l'autorità competente indice, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati nel BURERT, una Conferenza di servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto, di cui all'articolo 17, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Dell'indizione della Conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione da parte delle province e comuni rispettivamente competenti ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3.

2. La Conferenza di servizi, in sede istruttoria, provvede all'esame del progetto e del S.I.A.. Essa si svolge con le modalità stabilite dalle relative disposizioni della legge n. 241 del 1990, in quanto compatibili.

3. Le attività tecnico-istruttorie per la V.I.A. sono svolte dall'ufficio competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate. L'ufficio competente, entro il ventesimo giorno antecedente la conclusione dei lavori della Conferenza di servizi di cui al comma 6, predisponde un rapporto sull'impatto ambientale del progetto e lo invia alle amministrazioni convocate. Il rapporto sull'impatto ambientale è, altresì, inviato al proponente, che può fornire le proprie controdeduzioni.

4. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni ritenute necessarie. Le determinazioni conclusive possono motivatamente discostarsi dai pareri non vincolanti espressi nell'ambito della Conferenza di servizi.

5. In sede di Conferenza di servizi è acquisito il parere sull'impatto ambientale del progetto da parte delle province, dei comuni interessati e degli enti di gestione di aree naturali protette interessati.

6. In ogni caso, i lavori della Conferenza di servizi si concludono almeno venti giorni prima della scadenza del termine per l'adozione del provvedimento di V.I.A.

Art. 19 "Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali"

3. In conformità all'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso di progetti che possano avere impatti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione. Essa inoltre acquisisce, nell'ambito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 18, i pareri di tali regioni, delle province, dei comuni e degli enti di gestione di aree naturali protette interessati e dispone che il proponente invii gli elaborati a tali soggetti, che si esprimono nei successivi novanta giorni, trascorsi i quali l'autorità competente può provvedere anche in assenza dei predetti pareri.

Art. 23 "Controllo sostitutivo"

1. Qualora la Provincia od il Comune non convochi la Conferenza di servizi entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 18, il dirigente competente in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale della Regione l'invita a provvedere entro un termine non superiore a 15 giorni, decorso il quale la Regione provvede all'indizione della Conferenza di servizi.

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia"

Art. 5 (R) "Sportello unico per l'edilizia"

1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l'edilizia acquisisce ~~direttamente o tramite Conferenza di servizi~~¹⁷ ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:

- a) il parere della azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
- b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;
- c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;
- d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
- f) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
- g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ~~fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice~~¹⁷;
- h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
- i) il parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;
- j) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
- k) il nulla osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette

Art. 20 (R) "Procedimento per il rilascio del permesso di costruire"

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, ~~acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 3, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente e~~¹⁷, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241¹⁷.

~~5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla Conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni~~¹⁷.

6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la Conferenza di servizi di cui al ~~comma 5-bis~~ medesimo comma², la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli ~~da 14 a 14-ter~~ 14 e seguenti¹⁷ della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al ~~comma 9~~ agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241¹⁷.

¹⁷ Il testo barrato è stato eliminato ed il testo sottolineato è stato aggiunto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127 "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in Conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni¹⁷.

Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) "Disciplina della denuncia di inizio attività"

4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della Conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

Art. 23-bis "Autorizzazioni preliminari alla segnalazione; certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori"

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della Conferenza di servizi.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attività produttive"

Art. 7. "Procedimento unico"

2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ~~ovvero indice una Conferenza di servizi ai sensi del comma 3¹⁷.~~

3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP ~~può indire indice²~~ una Conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, ~~anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La Conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali¹⁷.~~ Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla Conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.

4. ~~Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP¹⁷.~~

5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla Conferenza di servizi.

6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 ~~a 14-ter~~ a 14-quinquies¹⁷ della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla Conferenza di servizi.

Art. 8. Raccordi procedurali con strumenti urbanistici

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della Conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della Conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. E' facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59

"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"

Art. 4 "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale"

4. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorità competente adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che, rilascia il titolo. ~~Resta ferma la facoltà di indire la Conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160¹⁷.~~ La Conferenza di servizi è sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale.

5. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto previsto al comma 7, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la Conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale caso, l'autorità competente adotta l'autorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda medesima. Tale atto confluisce nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. ~~I soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), che esprimono parere positivo possono non intervenire alla Conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di~~

assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14 ter, comma 6 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241¹⁷.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 **“Norme in materia ambientale”**

Art. 9 “Norme procedurali generali”

2. L'autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti dell'articolo 14² della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.

Art. 25 “Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della Consultazione”

3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 24, il proponente, affinché l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza di servizi istruttoria eventualmente² indetta a tal fine dall'autorità competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto. A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorità competente, ove l'autorità competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi.

Art. 29-quater “Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale”

5. La convocazione da parte dell'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, ha luogo ai sensi degli articoli 14, 14 ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14 quater 14 e 14 ter² della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

6. Nell'ambito della Conferenza di servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”

Art. 25 “Conferenza di servizi”

1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla Conferenza di servizi, l'assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della Conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'articolo 21.

2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva è assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in Conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.

Art. 147 “Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali”

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una Conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l'articolo 26. I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo 146.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.

Da integrare con:

Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127

“Norme per il riordino della disciplina in materia di Conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”

Art. 6 “Disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica”

1. Nel caso di Conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente decreto, sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259

“Codice delle comunicazioni elettroniche”

Art. 87. “Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici”

6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una Conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

7. La Conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della Conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.

8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla Conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano

applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 88. "Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico"

3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una Conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione.

4. La Conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla Conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita Conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a dieci giorni. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistente, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni.

8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, è presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza è sempre valutata in una Conferenza di servizi convocata dal comune di cui al periodo precedente.

9. Nei casi di cui al comma 8, la Conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della Conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

In ogni caso si richiama quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127 "Norme per il riordino della disciplina in materia di Conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124", all'articolo 8:

Art. 8 "Clausola generale di coordinamento"

1. I rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal presente decreto.

13. LE MODIFICHE INTERVENUTE NEL TEMPO ALLA CONFERENZA DI SERVIZI:

Quella effettuata dal D.Lgs. n. 127/2016 è la quindicesima modifica all'istituto della Conferenza di servizi, dalla sua introduzione con la Legge 07.08.1990, n. 241.

A differenza delle 14 modifiche precedenti, con il nuovo decreto le norme regolatrici dell'istituto sono state tutte completamente riscritte, anche nella loro rubrica (di seguito si utilizza la rubrica attuale).

Gli articoli che riguardano l'istituto sono quelli compresi tra il n. 14 ed il n. 14-quinquies, e le modifiche, articolo per articolo, via via intercorse nel tempo sono le seguenti:

All'articolo 14 "Conferenze di servizi":

1. La Legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha disposto, con l'art. 2, comma 12, la modifica dell'art. 14, comma 2 e con l'art. 2, comma 13, l'introduzione del comma 2-bis;
2. Il Decreto-Legge 12 maggio 1995, n., convertito dalla Legge 11 luglio 1995, n. 273, ha disposto, con l'art. 3-bis, comma 1, l'introduzione del comma 2-ter;
3. La Legge 15 maggio 1997, n. 127, ha disposto, con l'art. 17, comma 1, la modifica dell'art. 14, comma 2-bis; con l'art. 17, comma 2, l'introduzione del comma 3-bis all'art. 14; con l'art. 17, comma 3, la modifica dell'art. 14, comma 4 e con l'art. 17, comma 4, l'introduzione del comma 4-bis;
4. La Legge 16 giugno 1998, n. 191, nel modificare l'art. 17, comma 2 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, ha conseguentemente disposto, con l'art. 2, comma 28, la modifica del comma 3-bis;
5. La Legge 24 novembre 2000, n. 340, ha disposto, con l'art. 9, comma 1, la modifica complessiva dell'art. 14;
6. La Legge 11 febbraio 2005, n. 15, ha disposto, con l'art. 8, comma 1, lettera a), la modifica dell'art. 14, comma 2; con l'art. 8, comma 1, lettera b), la modifica dell'art. 14, comma 3; con l'art. 8, comma 1, lettera c), la modifica dell'art. 14, comma 5, con l'art. 8, comma 1, lettera d), l'introduzione del comma 5-bis, e ha disposto, con l'art. 21, comma 1, lettera p), la modifica della rubrica dell'art. 14;
7. Il Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto, con l'art. 49, comma 1, lettera a), la modifica dell'art. 14, comma 1 e con l'art. 49, comma 1, lettera b), la modifica dell'art. 14, comma 2;
8. Il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127, ha disposto, con l'art. 1, comma 1, la modifica complessiva dell'art. 14.

All'articolo 14-bis "Conferenza semplificata":

1. La Legge 15 maggio 1997, n. 127, ha disposto, con l'art. 17, comma 5, l'introduzione dell'art. 14-bis;
2. La Legge 24 novembre 2000, n. 340, ha disposto, con l'art. 10, comma 1, la modifica complessiva dell'art. 14-bis;
3. La Legge 11 febbraio 2005, n. 15, ha disposto, con l'art. 9, comma 1, lettera a), la modifica dell'art. 14-bis, comma 1; con l'art. 9, comma 1, lettera b), la modifica dell'art. 14-bis, comma 2; con l'art. 9, comma 1, lettera c), l'introduzione del comma 3-bis all'art. 14-bis e ha disposto, con l'art. 21, comma 1, lettera q), la modifica della rubrica dell'art. 14-bis;
4. Il Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, ha disposto, con l'art. 3, comma 1, l'introduzione del comma 1-bis);
5. Il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127, ha disposto, con l'art. 1, comma 1 e con l'art. 6, comma 1, la modifica complessiva dell'art. 14-bis;

All'articolo 14-ter "Conferenza simultanea":

1. La Legge 15 maggio 1997, n. 127, ha disposto, con l'art. 17, comma 6, l'introduzione dell'art. 14-ter;
2. La Legge 24 novembre 2000, n. 340, ha disposto, con l'art. 11, comma 1, la modifica complessiva dell'art. 14-ter;
3. La Legge 11 febbraio 2005, n. 15, ha disposto, con l'art. 10, comma 1, lettera a), l'introduzione del comma 01 all'art. 14-ter; con l'art. 10, comma 1, lettera b), la modifica dell'art. 14-ter, comma 2; con l'art. 10, comma 1, lettera c), la modifica dell'art. 14-ter, comma 3; con l'art. 10, comma 1, lettera d), la modifica dell'art. 14-ter, comma 4; con l'art. 10, comma 1, lettera e), la modifica dell'art. 14-ter, comma 5; con l'art. 10, comma 1, lettera f), l'introduzione del comma 6-bis all'art. 14-ter; con l'art. 10, comma 1, lettera g), la modifica dell'art. 14-ter comma 7; con l'art. 10, comma 1, lettera h), la modifica dell'art. 14-ter, comma 9 e ha disposto, con l'art. 21, comma 1, lettera r), la modifica della rubrica dell'art. 14-ter;
4. La Legge 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, ha disposto, con l'art. 9, comma 1, la modifica dell'art. 14-ter, comma 1 e con l'art. 9, comma 2, l'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter all'art. 14-ter;
5. Il Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 (in SO n.114, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto, con l'art. 49, comma 2, lettera a), la modifica dell'art. 14-ter, comma 2; con l'art. 49, comma 2, lettera b), l'introduzione del comma 3-bis all'art. 14-ter; con l'art. 49, comma 2, lettera b-bis), la modifica dell'art. 14-ter, comma 4; con l'art. 49, comma 2, lettera c), l'introduzione del comma 4-bis all'art. 14-ter; con l'art. 49, comma 2, lettera d), la modifica dell'art. 14-ter, comma 6-bis; con l'art. 49, comma 2, lettera e), la modifica dell'art. 14-ter, comma 7 e con l'art. 49, comma 2, lettera f), la soppressione del comma 9 dell'art. 14-ter;
6. Il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto, con l'art. 4, comma 1, la modifica dell'art. 14-ter e con l'art. 25, comma 1, lettera a), l'introduzione del comma 8-bis all'art. 14-ter;
7. Il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127, ha disposto, con l'art. 1, comma 1, la modifica complessiva dell'art. 14-ter;

All'articolo 14-quater "Decisione della Conferenza di servizi":

1. La Legge 15 maggio 1997, n. 127, ha disposto, con l'art. 17, comma 7, l'introduzione dell'art. 14-quater;
2. La Legge 24 novembre 2000, n. 340, ha disposto, con l'art. 12, comma 1, la modifica complessiva dell'art. 14-quater;
3. La Legge 11 febbraio 2005, n. 15, ha disposto, con l'art. 11, comma 1, lettera a), l'abrogazione del comma 2 dell'art. 14-quater; con l'art. 11, comma 1, lettera b), la modifica dell'art. 14-quater comma 3 e l'introduzione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies; con l'art. 11, comma 1, lettera c), l'abrogazione del comma 4 dell'art. 14-quater e ha disposto, con l'art. 21, comma 1, lettera s), la modifica della rubrica dell'art. 14-quater;

4. Il Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto, con l'art. 49, comma 3, lettera a), la modifica dell'art. 14-quater, comma 1 e con l'art. 49, comma 3, lettera b), la modifica dell'art. 14-quater, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater;
5. Il Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto, con l'art. 5, comma 2, lettera b), la modifica dell'art. 14-quater, comma 3;
6. La Corte Costituzionale, con sentenza 2 luglio 2012, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 3, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. n. 114, relativo al convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, annullando pertanto le modifiche da esso introdotte all'art. 14-quater, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater);
7. Il Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto, con l'art. 33-octies, comma 1, la modifica dell'art. 14-quater, comma 3;
8. Il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto, con l'art. 25, comma 1, lettera b), la modifica dell'art. 14-quater, comma 3;
9. Il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127, ha disposto, con l'art. 1, comma 1, la modifica complessiva dell'art. 14-quater;

All'articolo 14 quinquies "Rimedi per le amministrazioni dissenzienti":

1. La Legge 11 febbraio 2005, n. 15, ha disposto, con l'art. 12, comma 1, l'introduzione dell'art. 14-quinquies;
2. Il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127, ha disposto, con l'art. 1, comma 1, la modifica complessiva dell'art. 14-quinquies.

14. LA DISCIPLINA NORMATIVA ATTUALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI:

La nuova disciplina della Conferenza di Servizi è dettata sempre dagli articoli da 14 a 14 quinquies della Legge n. 241/1990, ma oggi nel testo modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127 "Norme per il riordino della disciplina in materia di Conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del 13.07.2016 ed in vigore dal 28.07.2016.

Tale nuova disciplina, per espressa previsione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 127/2016, trova applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Il nuovo testo degli articoli interessati è il seguente:

Art. 14 (Conferenze di servizi)

1. *La Conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale Conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.*
2. *La Conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la Conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.*
3. *Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una Conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della Conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La Conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la Conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la Conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di Conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di Conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la Conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.*
4. *Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La Conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.*
5. *L'indizione della Conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.*

Art. 14-bis (Conferenza semplificata)

1. *La Conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*
2. *La Conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:*
 - a) *l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;*
 - b) *il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;*
 - c) *il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;*
 - d) *la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.*

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della Conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della Conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della Conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la Conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni.

Art. 14-ter (Conferenza simultanea)

1. La prima riunione della Conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.
2. I lavori della Conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
4. Ove alla Conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della Conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della Conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della Conferenza.
6. Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in Conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza.

Art. 14-quater (Decisione della Conferenza di servizi)

1. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della Conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova Conferenza, determinazioni in via

di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché' abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla Conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza.

Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)

1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della Conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.
2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla Conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della Conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della Conferenza con i medesimi effetti.
5. Qualora alla Conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della Conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della Conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Occorre inoltre considerare gli articoli 6 e 8 del D.Lgs. n. 127/2016:

Art. 6-Disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica

1. Nel caso di Conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente decreto, sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 8-Clausola generale di coordinamento

1. I rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal presente decreto.
2.

15. NORME COORDINATE L. N. 241/1990 E D.LGS. N. 127/2016 – TESTO A FRONTE

Di seguito si propone il testo a fronte di coordinamento delle norme regolanti la Conferenza di Servizi.

Testo vigente sino al 27.07.2016	Testo vigente dal 28.07.2016
<p>Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. (si veda lo specifico paragrafo)</p> <p>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.</p>	<p>Legge 7 agosto 1990 n. 241 Decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 127 Norme per il riordino della disciplina in materia di Conferenza di Servizi</p>
<p>Art. 14 - Conferenza di servizi</p> <p>1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una Conferenza di servizi.</p> <p>2. La Conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La Conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.</p> <p>3. La Conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la Conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della Conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.</p> <p>4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la Conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.</p> <p>5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la Conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la Conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.</p> <p>5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la Conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.</p>	<p>Art. 14 - Conferenze di servizi</p> <p>1. La Conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale Conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.</p> <p>2. La Conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la Conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.</p> <p>3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una Conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della Conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La Conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la Conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la Conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di Conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di Conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la Conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.</p> <p>4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La Conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.</p> <p>5. L'indizione della Conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.</p>
<p>Art. 14-bis - Conferenza di servizi preliminare</p> <p>1. La Conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su</p>	<p>Art. 14-bis - Conferenza semplificata</p> <p>1. La Conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e</p>

<p>motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la Conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.</p> <p>1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la Conferenza dei servizi è sempre indetta. La Conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilità per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di Conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.</p> <p>2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la Conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assenti, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.</p> <p>3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la Conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la Conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale Conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della Conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.</p> <p>3-bis. Il dissenso espresso in sede di Conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14 quater, comma 3.</p> <p>4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la Conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.</p> <p>5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di Conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la Conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la Conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.</p>	<p>7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>2. La Conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:</p> <p>a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;</p> <p>b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;</p> <p>c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;</p> <p>d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.</p> <p>3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.</p> <p>4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.</p> <p>5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della Conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della Conferenza.</p> <p>6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della Conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.</p> <p>7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la</p>
--	--

	<p>Conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni.</p> <p>Art. 6-Disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica Nel caso di Conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente decreto, sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p>
<p>Art. 14-ter - Lavori della Conferenza di servizi 01. La prima riunione della Conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.</p> <p>1. La Conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.</p> <p>2. La convocazione della prima riunione della Conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgono atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.</p> <p>2-bis. Alla Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in Conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.</p> <p>2-ter. Alla Conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in Conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della Conferenza di servizi. Alla Conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.</p> <p>3. Nella prima riunione della Conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della Conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.</p> <p>3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di Conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p> <p>4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei casi in cui sia richiesta la VIA, la Conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di Conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla Conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al</p>	<p>Art. 14-ter - Conferenza simultanea 1. La prima riunione della Conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14 -bis , comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.</p> <p>2. I lavori della Conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14 -bis , comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.</p> <p>3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.</p> <p>4. Ove alla Conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della Conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della Conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.</p> <p>5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della Conferenza.</p> <p>6. Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in Conferenza. 7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza.</p>

<p>rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della Conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.</p> <p>6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.</p> <p>6-bis. All'esito dei lavori della Conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della Conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta Conferenza. La mancata partecipazione alla Conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.</p> <p>7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.</p> <p>8. In sede di Conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.</p> <p>8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale.</p> <p>9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta Conferenza.</p> <p>10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.</p>	
<p>Art. 14-quater - Effetti del dissenso espresso nella Conferenza di servizi</p> <p>1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla Conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella Conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della</p>	<p>Art. 14-quater - Decisione della Conferenza di servizi</p> <p>1. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.</p> <p>2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della Conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova Conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi</p>

<p>Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.</p> <p>2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della Conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di Conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.</p> <p>3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se l'intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.</p>	<p>dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla Conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.</p> <p>3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.</p> <p>4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza.</p>
<p>Art. 14-quinquies - Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto</p> <p>1. Nelle ipotesi di Conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla Conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.</p>	<p>Art. 14-quinquies - Rimedi per le amministrazioni dissenzienti.</p> <p>1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della Conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.</p> <p>2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla Conferenza.</p> <p>3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della Conferenza.</p> <p>4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della Conferenza</p>

	<p>con i medesimi effetti.</p> <p>5. Qualora alla Conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.</p> <p>6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione precedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della Conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della Conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.</p> <p>7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.</p>
--	--

Castel San Giovanni, venerdì 2 settembre 2016



Firmato digitalmente da
SILVANO GALLERATI
Responsabile del Settore Sviluppo Urbano



Aruba PEC

TeleCamion

18

BIBLIOGRAFIA:

- Associazione Nazionale Comuni Italiani - La nuova disciplina della Conferenza di Servizi D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, Istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica – luglio 2016
- Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Guida alla nuova Conferenza di Servizi
- Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – La nuova Conferenza di Servizi, FAQ domande e risposte, cosa deve fare il responsabile del procedimento?

¹⁸ Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l'archivio informatico del Settore IV – Sviluppo Urbano – Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch'essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. Si ATTESTA che, ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 235/2010), la presente copia su supporto analogico dell'originale in formato elettronico, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale in tutte le sue componenti.